P E R

Monſ. Arciveſcovo
di Conſa

COLL'

Univerſità di S. Andrea.



Scrivano Salerno.





Cittadini della Terra di S. Andrea, ſeguendo le orme de' loro Maggiori, ſi ſon meſſi ad un' impreſa da coloro più volte, ma ſempre infruttuoſamente tentata. An eglino dedotti nel S. C alcuni capi di gravezze contra Monſignor Arciveſcovo di Conſa Barone di quel feudo, ne' quali ſpiegate avendo idee più vaſte eziandio, ed ambizioſe, che gli Avi loro non ebbero, an cercato di voler eſtinguere i migliori dritti del feudo, occuparne i corpi, uſurparne le rendite. Ed an per avventura creduto di poter più agevolmente recare ad effetto il lor diſegno, deſtando in altrui pietà de' caſi loro, con eſagerar gravezze, angherie, oppreſſioni, nomi reſi oggimai così frequenti in bocca de' Vaſſalli. Ma chi tutta la ſua fiducia, come Monſignor Arciveſcovo di Conſa, nella giuſtizia ha poſta, e collocata: Chi ha in pronto delle limpidiſſime pruove per dimoſtrar ſua ragione: Chi ha il vantaggio di dover trattare la ſua cauſa

avanti a Giudici e savj, e dotti, e disappassionati, di cotali inutili voci non dee far caso, nè della prevenzione, che ingenerar soglion talora negli animi de' malaccorti, smarrirsi. Eccoci pertanto a mostrare quanto irragionevoli sian le querele dell' Università di S. Andrea, e quanto legittimi, ed inviolabili sian quei dritti, su i quali ella si ha proposto di volere il Barone attaccare.

E Perchè le cose, che dovrem dire dipendon tutte dagli atti formati pressochè due secoli indietro, allora che la causa ebbe il suo principio, fa mestieri, che della prima origine, e del progresso della lite diasi quì una generale notizia.

Sino all' anno 1603. il Cardinal Alfonso Gesualdo Arcivescovo di Napoli a titolo di Riservatario perpetuo si godè l' entrate tutte della Mensa di Consa, fra le quali quelle della Terra di S. Andrea eran comprese. Ma perciocchè quel Porporato, inteso a governare questa sua Diocesi, all'amministrazione del feudo poco, o nulla attender potea, stimò di mettersi tutto in mano di un tal Prospero dell' Aquila, il quale mentre fu in vita il Cardinal Gesualdo, dispose liberamente di tutto col carattere di Proccuratore, di Amministratore, di Conduttore delle rendite della Mensa di Consa, e specialmente del feudo di S. Andrea (1).

Ma alla morte del Cardinal Alfonso, che avvenne ver-

(1) *F.* 13. 14. 400. 401. *ad* 403. *a. a.*

verso il principio dell' anno 1603. , incorporatesi le rendite della Mensa all' Arcivescovo Scipion Gesualdo , cominciò con Prospero dell' Aquila a mutarsi registro . L' Arcivescovo Scipione pensava di voler fare da se, credeva ancora, che fosse da ristringersi l' autorità, che Prospero dell' Aquila si avea quivi arrogata: e questi se l' ebbe così a male , che per disio di vendetta diedesi a sommuovere gli Abitatori di S. Andrea contro dell' Arcivescovo, cui proccurò nel tempo stesso di togliere ogni argomento per la difesa , occultando le scritture della Mensa, che avea in mano , e mettendo in opera i mezzi più illeciti per sopprimer le pruove , di cui sarebbesi l' Arcivescovo potuto valere acconciamente. E quindi nel mese di Giugno dello stesso anno si vider proposti in nome dell' Università nove capi di aggravj , de' quali riferirem quei soltanto, che colla causa presente an rapporto.

Si dolse nel primo e nel secondo l' Università, che l' Arcivescovo qual Barone della giuridizione civile , esiger voleva le decime di ogni prodotto, per alcuni cioè a ragion di ottava, per altri di decima e dentro, e fuori il distretto di S. Andrea. Nel sesto , e settimo si querelò del dritto proibitivo de' forni, e de' molini, che l' Arcivescovo esercitava (1) . Questa causa durò fino all' anno 1608. , nè in vita dell' Arcivescovo Scipione vi fu mai tra lui, ed i Vassalli idea di pace, e di tranquillità; ed è a noi rimasto un processo

 di

(1) *F. 2. ad 3. a. a.*

di gran mole , che allora si compilò , nel quale abbiam varj esami di testimonj, e moltissime scritture per l' una, e per l' altra parte esibite, niuno però de' divisati capi si vede deciso . Or di questi atti , e delle pruove , e delle scritture , che contengono nel decorso dovrem fare grand' uso.

Trapassato però essendo l' anno 1608. l' Arcivescovo Scipion Gesualdo , quegli , che sempre agli attentati dell' Università con virile fermezza resistito avea , e succedutogli nella Cattedra di Consa il Cardinal Bartolomeo Cesi , parve a' Cittadini di S. Andrea quel tempo opportunissimo da profittare della poca esperienza , che delle cose appartenenti al feudo l' Arcivescovo di fresco eletto potea avere , per la qual cosa , essendo lor riuscito di sorprenderlo collo specioso pretesto di metter fine alle liti , fecergli comprar la quiete a condizioni assai dure . L' indusser dunque ad una convenzione , di cui daremo un saggio (1).

Si esposer primieramente le pretensioni dell' Arcivescovo , e le eccezioni dell' Università specialmente per le decime entro , e fuori del territorio . Si venne appresso a rinunziare vicendevolmente alla lite ; ed in fine si stabilì , che l'Arcivescovo , eccetto le decime del vino , ceder dovesse tutto ciò , che ne' capi di gravezze erasi dall' Università dedotto : anzi da vantaggio che insiem colle decime de' Cittadini rinunziar dovesse a quelle de' Forestieri , che fosser entrati nel territorio di S. Andrea

(1) *F. 474. ad 487. a. a.*

drea a ſeminare (1): inſiem col dritto proibitivo de' forni ceder doveſſe i ſuoi forni medeſimi all' Univerſità (2): e quel che giammai non era caduto in controverſia, ceder doveſſe al dritto della fida ſopra il territorio di S. Andrea (3). E per l' altra parte l' Univerſità doveſſe pagargli in ogni anno duc. cinquecento venti (4).

Prima di paſſar oltre convien quì riflettere, che la convenzione non ſi riduſſe ad una ſemplice ceſſione alla lite, che per l' Arciveſcovo foſſeſi fatta. Volle l' Univerſità, che a lei ſi foſſer trasferite le ragioni della Menſa e per le decime, e pel dritto proibitivo de' forni, e per la fida, affine di poterne ella far uſo ſopra i ſuoi Cittadini, ed i Foreſtieri. In più luoghi della convenzione vedeſi ciò manifeſtamente (5), ſiccome quando l' occaſion verrà, farem notare. E nell' informazione preſa, per interporſi ſulla convenzione il decreto d' *expedit*, provò l' Univerſità quanto a lei foſſe ſiffatta convenzione vantaggioſa, mettendo ſoprattutto in veduta la rendita, che ritratta avrebbe dalle decime, dalla fida, e dai forni, che le venivan ceduti (6). Coteſti dritti adunque, che dall' Arciveſcovo ceder ſi faceva, non eran nomi vani, non eſazioni indebite, non ingiuſte pretenſioni,

(1) F. 475. 480. 481. *a t. a. a.*
(2) F. 475. *a t. a. a.*
(3) F. 475. *a t. a. a.*
(4) F. 475. *a t. a. a.*
(5) F. 475. 476. 480. *a t.* 481. *a t. a. a.*
(6) F. 467. *a. a.*

ma a giudizio della stessa Università avean tutta la sussistenza ; nè intendeva ella di abolirli , ma di mantenerli in piede, come eran prima.

Dopo questa non inutile digressione ritorniamo alla convenzione . Si stabilì espressamente , che sopra di essa dovesse ottenersi fra lo spazio di mesi sei l' assenso Apostolico , e Regio , quello dall' Arcivescovo , questo dall' Università (1) : nè potea essere altrimenti , posta la condizione delle persone de' contraenti , e la qualità del contratto.

La convenzione avvalorata fu di decreto d' *expedit* dal S. C., ed indi a' 16. di Maggio 1610. fu ridotta a forma di pubblico stromento : ma nè il Regio, nè l' Apostolico assenso si ottenne mai. Or noi non sappiamo se a cagion della mancanza degli assensi sin dal suo nascere rimasta fosse vuota di effetto, o pure se vivente il Cardinal Cesi per qualche anno, siccome sostiene l' Università, si fosse osservata . Egli è certo però, che almeno chi succedette al Cardinal Cesi non ne ebbe verun conto, e gli Arcivescovi continovaron a far valere i loro dritti intorno a tutti i punti controversi, senzachè per molti, e molti anni altri lamenti dell' Università si fossero intesi.

Che ciò sia vero le cose avvenute dopo il dimostran chiaramente . Nell' anno 1720. essendo la Sede di Consa occupata dall'Arcivescovo Francesco Niccolai si fece l' Università di nuovo sentire . Venne ella nel S. C. a ravvivare con una supplica d' insufflazione di spirito l' antico giudizio. Fece men-

(1) *F. 482. a t. a. a.*

menzione della lite introdotta nel 1603. , e della convenzione col Cardinal Cesi. Aggiunse, che quantunque questa per alcuni anni avesse avuta esecuzione, nulla di meno era andata poi in disuso, il perchè si vedea ella spogliata de' corpi, che allora se le eran ceduti. Chiese dunque di rimettersi in osservanza; ed ogni volta che come invalida si fosse voluta impugnare, domandò di essere restituita nel pristino stato antecedente alla convenzione (1).

E questa in fatti fu la risposta dell' Arcivescovo Niccolai, cioè che la convenzione era stata nulla per difetto di assenso, nè mai si era eseguita, continuato avendo gli Arcivescovi dopo di quella, non men di prima a valersi di loro ragione e per le decime, e per le fide, e per tutti gli altri dritti feudali (2). E poichè l' Università sotto pretesto della nuova lite pervertir voleva lo stato delle cose, l' Arcivescovo Niccolai ottenne ordini dal S. C., che niente si fosse innovato; ed indi con provvido consiglio pensò per mezzo di una informazione a far mettere in chiaro il solito (3), il quale risultò tutto favorevole alla Mensa.

Si sedaron per allora i movimenti dell' Università, e stiedero per alcuni anni in calma gli animi inquieti, e sediziosi di que' Cittadini. Ma nel 1736. ritornaron da capo. Un nuovo ricorso contro dell'

---

(1) *F.* 505. *a. a.*
(2) *F.* 520. *a. t.* 523. *a. a.*
(3) *F.* 537. *ad* 558. *a. a.*

dell' Arcivescovo Gioseppe Niccolai diedesi dall' Università, distinto in quattro capi, tre de' quali non fanno al nostro proposito, e sol nel terzo si parlò delle decime, e de' forni, e si disse, che non appartenevano all' Arcivescovo per ragion della convenzione del 1610. (1). Non sappiam però donde mai l' Autore di quel ricorso avesse ricavata la notizia di essere stata la convenzione convalidata d' assenso. La cosa allora finì subito con una semplice provvisione a costituir Proccuratore (2), e da quel tempo in poi aura non ha spirato a turbar la pace, che tra gli Arcivescovi, e l' Università si è mantenuta.

Ma sul finire dell'anno 1780., reggendosi la Chiesa dal presente Arcivescovo D. Ignazio Sambiase, pullularon di nuovo le contese. Ritornò la Comunità di S. Andrea a rinnovare il giudizio con altra supplica d' insufflazione di spirito tutta simile a quella del 1720. Dimandò parimente l' esecuzione della convenzione, ed ove questa come nulla fossesi voluta riputare, disse, che all' Arcivescovo si dovesse interdire ogni sorta di decime fuori del distretto, e quelle altresi del cacio, della lana, delle cipolle, e degli altri ortaggi di simil fatta dentro il territorio di S. Andrea. Ed oltre a ciò il dritto proibitivo de' forni, e de' molini, e la fida nel territorio medesimo di S. Andrea (3). Su questa supplica si aprì un termine or-

(1) *F.* 570. *a. a.*
(2) *F.* 573. *a. a.*
(3) *F.* 2. 3. *a. c.*

ordinario, in cui l' Arcivescovo ha esaminati de' testimonj, niuna pruova ha fatta l' Università.

Dopo quel primo passò però l' Università resa vie maggiormente coraggiosa, ed ardita, per cimentarsi a più difficile impresa, ha dichiarato di voler fare man bassa sopra tutte le decime e dentro, e fuori il territorio, di volerle tutte esterminare (1). Ed in fine considerato avendo, che a' suoi grandiosi disegni potrebbe esser d' ostacolo la domanda fatta nella prima supplica, di doversi cioè eseguire la convenzione del 1610., in un'altra supplica si è protestata, che quello fu un' errore, e che della convenzione non debba farsi conto, ma decidersi la causa sulla seconda parte del libello, che riguarda l' abolizione delle decime, de' dritti proibitivi de' forni, e de' molini, e della fida (2). Ma non occorre, che di ciò si dia pena, imperocchè noi le diam sicurtà di non volerci mai impegnare a sostenere la convenzione: e ci serviremo soltanto di quell' istromento per le irrefragabili pruove, che può somministrare delle cose accadute in tempi così a noi lontani.

Ecco in ristretto l' origine, il corso, lo stato del presente giudizio. Ecco i punti della controversia, su i quali si attende la decisione del S. C.. Pretende l' Università, che debba vietarsi a Monsignor Arcivescovo di Consa l' esazione delle decime di ogni prodotto così nel territorio, come fuori. Pretende, che se gli debba interdire l' uso del drit-

(1) *F. 23. a. c.*
(2) *F. 28. a. c.*

dritto proibitivo de' forni, e de' molini. Pretende, che negar se gli debba la fida nel territorio di S. Andrea. Or noi per proceder con ordine, e distinzione seguirem le di lei tracce, e perciò dividerem questa scrittura in tre capi. Parlerem nel primo delle decime. Nel secondo del dritto proibitivo de' forni, e de' molini. Nell' ultimo della fida; e con tali, e tanti argomenti la ragione dell' Arcivescovo dimostreremo, che senza più la soverchia baldanza dell' Università speriam di vedere una volta umiliata, e repressa.

C A P. I

Delle Decime.

PRima di ogni altra cosa è necessario di spiegare cosa mai sotto nome di decime vogliamo intendere. Coteste decime, secondochè apparisce dagli atti antichi, importavan l' ottava parte del grano, e dell' orzo, e la decima delle altre biade, dei legumi, del mosto, del canape, del lino, e degli ortaggi, che i Cittadini di S. Andrea raccoglievan dentro, e fuori il territorio: e la decima similmente della lana, e del cacio delle loro pecore, e capre, o che queste stessero nel territorio di S. Andrea, o che altrove fosser guidate al pascolo. Or per cosiffatte esazioni gli Arcivescovi di Consa, ogni volta che venne talento all' Università di contrastarle, oppose la più valida

da difesa, che uom possa avere contra gli altrui attentati, cioè un' immemorabile possesso: e se due secoli indietro di possesso immemorabile non senza ottimo effetto si parlava, quanto meglio potrem noi farcene scudo, dopochè pel lunghissimo corso di tanti, e tanti anni più ampie, e più profonde ha messe le sue radici? Di questo immemorabile possesso tante pruove abbiamo, tanti argomenti, che sarem costretti a dissimulargli in parte, perchè la loro moltiplicità non abbia piuttosto a generar confusione.

L' Università di S. Andrea ha goduto, e gode ancora di un raro invidiabile privilegio, cioè dell' immunità da' pesi fiscali. Di un tal privilegio non è possibile il poter determinare l' origine, poichè anche nel 1465. era affatto ignota. Essendosi però circa quel tempo fatta una nuova imposta sopra le Università del Regno, anche quella di S. Andrea scritta si vide nei registri, ed al comune peso soggettata; laonde ebbe ella insiem coll' Arcivescovo ricorso al Re Ferrante I., ed esposto avendo il suo antichissimo privilegio, ne chiese, e ne ottenne da quel Re la conferma, ed a' 27. di Aprile 1465. se ne spediron per la Cancelleria le lettere patenti, o sia il privilegio, intorno al quale uopo è alquanto trattenersi, conciossiachè molti argomenti dovrem trarne al nostro proposito.

Comincia il privilegio con reassumersi la supplica dell' Università. *Expositione humili culmini nostro facta pro parte Ven. in Christo Patris Archiepiscopi Com-*

Compsani Oratoris &c. , *& Universitatis* , *& hominum Casalis S. Andreae de Diaecesi Compsana . . . . nuper accepimus* , *quemadmodum Universitas* , *& homines dicti Casalis nullo unquam tempore reperti sint taxati in cedulariis Regiae Camerae nostrae Summariae*, *nec dictas collectas*, *& alias fiscales functiones* ab eo tempore cujus in contrarium memoria non exiftit *visa fuit solvere* , *neque solvit* ; *quinimmo* , femper, & omni tempore *ab ipsis solutionibus immunes franchi*, *& exempti fuerunt . . . . Et quia in nova taxa*, *seu solutione* (non fappiam, fe per questa nuova taffa fi foffe voluta intendere la giunta de' carlini cinque a fuoco fatta nel 1450. fotto il Re Alfonfo I. (1), ovvero qualche ftraordinaria impofta dello fteffo Re Ferrante , affin di fupplire ai bifogni del Regio Erario efaufto per le paffate turbolenze del Regno , cofa non infolita fotto quel Re , come poffiam ricavare dalla Pramm. prima *de jurib.*, *& exact. fisc.*) *Et quia in nova taxa*, *seu solutione*, *& impositione Universitas* , *& homines ipsi in cedulario vobis dicto Rencio* (era quefti il Commiffario nella Provincia di Principato ultra , cui le lettere patenti furon dirette) *dato per dictam Cameram Summariae taxati reperiuntur*, *& ad solutionem pecuniae dictae novae taxae*, *seu impositionis coegistis* , *& cogitis eosdem Universitatem* , *& homines* (2) . Quindi volendo il Re Ferrante efimerne

(1) *V.* Giann. *Istor. Civ. lib.* 26. *c.* 6. Moles *de Reg. fisc.* §. 1.

(2) *F.* 315. *a. a.*

ne l' Università di S. Andrea, soggiugne; *eapropter volumus, & vobis, & unicuique vestrum tenore praesentium de certa nostra scientia dicimus, committimus, & expresse mandamus, quatenus eosdem Universitatem, & homines dicti Casalis S. Andreae in ea possessione, qua fuerunt praedictae franchiciae, & immunitate* ab eo tempore, cujus, ut prædicitur, memoria hominum in contrarium non existit, *non obstante dicto cedulario per nos nuper vobis dicto Rencio dato, & impositione facta dictae Universitati, & hominibus, eosdem ex nunc in antea molestare, inquierare, vel turbare non debeatis, nec praesumatis &c.* (1).

Or va e ritrova l' origine di cotesto privilegio, se già nel 1465. nell' oblio de' tempi si era nascosta, *ab eo tempore, cujus memoria hominum in contrarium non existit*. E pure non dovean mancare allora de' registri antichi, dove sifatta notizia, se stata vi fosse, sarebbesi potuta incontrare. Egli è vero, che sotto i Re Normanni il Regio Erario altro non riscosse da' Popoli soggetti, che que' soli dritti, che *jura vetera* venner poi appellati, de' quali Andrea d' Isernia ci lasciò un catalogo (2); ma fin da' primi anni de' Re Svevi cominciaron ad imporsi sopra le Università del Regno le collette (3), le quali moltiplicate tratto tratto (4), si

(1) *F.* 315. *a t.* 316. *a. a.*

(2) Andr. *in rit. sup. univer. jur. Dohanar.*

(3) Riccard. a S.German. *in Chronic. ad ann.*1197.

(4) Andr. *in c.* 1. §. *& extraordinar. in princ.*, *& n.* 2. *quae sint regal.* Luc. de Penn. *l.* 1. *n.* 3. Anton. Capyc. *invest. feud. V. collectis*.

si mantenner poi sotto i Re Angioini, e fino al tempo del Re Alfonso I. (1). Or per l'esazione di tali collette dovean sicuramente tenersi i libri, i registri, dai quali potea apparire, se l' Università di S. Andrea a' pesi fiscali avesse giammai contribuito.

Passiam ora a vedere per qual cagione fossesi mai così stimabile privilegio all' Università di S. Andrea conceduto. Se a lei dobbiam credere la considerazione della fedeltà, de' servigj de' suoi Cittadini, de' danni da costoro patiti in que' primi turbolentissimi anni del Re Ferrante fu l' unica ragione del privilegio. Non può negarsi, che quivi si leggon queste parole: *Intuitu etiam eorum intemeratae fidelitatis, & damnorum complurium per eos passorum praeterito, & discriminoso guerrarum tempore, & etiam intuitu servitiorum per ipsos Universitatem, & homines nostrae Majestati in dicto tempore præstitorum, et impensorum* (2). Ma non fu questa la cagione del privilegio. Non troviam noi, che al Casale di S. Andrea cosa di speciale fosse accaduta in occasione della guerra, che il Re Ferrante ebbe a sostenere con Giovanni d' Angiò, che Duca di Calabria s' intitolava, e co' sediziosi Baroni del Regno. Quell' incendio di guerra descritto da tutti gli Scrittori delle nostre cose, e largamente dal Pontano, e dal Costanzo (3) si

(1) Giann. *Ist. Civ. lib.* 26. *c.* 6.

(2) *F.* 315. *a t. a. a.*

(3) Pont. *de bell. Neapolit.* Costanz. *Istor. di Nap. lib.* 19. 20.

si attaccò egualmente pressochè a tutte le Provincie del Regno, dunque verso tutte le Università, che tennero allora le parti del Re Ferrante, avrebbe egli dovuta usare così generosa munificenza.

Ma noi dobbiam ricordarci, che il Re Ferrante non concedette, ma confermò all'Università un privilegio, che questa già godeva da tempo, *cujus memoria hominum in contrarium* non v' era. Se dunque non vogliam dire, che le parole sopra trascritte di servigj, fedeltà, danni fossero state mere, e semplici formole di Cancelleria, al più si potrà credere, che quella considerazione fosse stata una causa, che spinse l' animo del Re a confermare il privilegio. Altronde dunque il motivo della prima concessione si dovrà dedurre; ed eccol bello, e trovato nelle medesime lettere patenti del Re Ferrante. *Expositione &c. Archiepiscopi Compsani, & Universitatis, & hominum Casalis S. Andreæ de Diœcesi Compsana, quod est mere de Mensa Archiepiscopi . . . . tanquam Universitas, & homines mere, & simpliciter dictæ Compsanae Ecclesiae dedicati, et oblati*; così si era esposto nella supplica dell' Università: al che si soggiunse dal Re: *Intendentes jam dictos Universitatem, et homines tanquam bona dictae Ecclesiae potius alleviare etc.* L' esser dunque il Casale di S. Andrea *mere de Mensa Archiepiscopi*, l' esser coloro *homines mere, et simpliciter dictae Ecclesiae dedicati, et oblati*, fece lor meritare il privilegio.

 Noi

Noi non c' impegneremo ad andar curiosamente indagando cosa mai debbasi intendere per quelle parole *de Mensa Archiepiscopi. Dedicati, & oblati. Universitatem, & homines tanquam bona dictae Ecclesiae*. Nè ci curerem di sapere qual mai fosse stata in origine la condizione degli Abitatori di S. Andrea, se di liberi uomini, se di servi addetti a coltivare i campi, i poderi della Chiesa di Consa; se di una qualità media tra gli uni, e gli altri, di uomini cioè, che fossero *statu liberi, & liberti cum impositione onerum*, siccome il Du-Cange disse degli Aldii, o siccome il Vossio, *Aldius videtur qui antea servus sic libertatem consecutus, ut interim veteri Domino foret obnoxius*; del qual genere di persone si ha un'esempio in Leone Ostiense: *Servos autem suos, & ancillas omnes libertate donavit sub ditione tamen, & tutela Monasterii hujus, itaut per singulos singulas operas annualiter, ubi nostri Ordinarii praeciperent, exercerent* (1). Ed anche nelle leggi del Cod. ne troviam un' idea, specialmente al tit. *de agric., & censit.*, de' quali parlando così scrisse il Connano. *Qui vero fundis ascripti sunt perpetuo distinguntur multis in rebus a servis: immo revera videntur fuisse liberi, sed certis conditionibus multa servitutis simulacra retinuisse, quemadmodum libertini, sed longe majora, & expressiora. Inde servi conditionales appellati a Constant.* l. defens. C. de jur. fisc., *ubi dicit*. Reorum exscribenda esse bo-

(1) *Lib. 1. c. 14. Chronic. Cas.*

bona, ut post damnationem tunc demum ea persequi liceat', & super modo facultatum, ac rerum interrogationem haberi, quae per conditionales servos investiganda est: ut si quid subtractum fuerit exigatur. *Non quod eo nomine servos hos colonos, & ascriptitios significari putem: quanquam & id fortasse, sed servos publicos, & notarios, qui ipsi nonnullam libertatis imaginem habebant, ut diximus hoc lib. 2. cap., quasi partim servi, & partim liberi. Sic coloni isti servi inter libertatem, & servitutem interjecti conditionales vocabantur, quod liberi essent utique, praeterquamquod alicui conditioni obligati essent* (1). Ed una marca di cotesta loro condizione potrebbe riputarsi che l' Arcivescovo, del che abbiam documento negli atti (2), avea parte nella loro successione, dritto, che secondo il linguaggio delle antiche carte *jus mortuarii* potrebbe appellarsi (3). Noi non ci fermerem punto in questa inchiesta, poichè ci basterà il sapere quell' essere *de Mensa Archiepiscopi*, quell' essere *dedicati, & oblati*; *& homines tanquam bona* della Chiesa di Consa quali obbligazioni inducessero negli Abitanti di S. Andrea: ed indi a poco per bocca dell' Università medesima il sentiremo.

(1) *Connan. comm. jur. civ. lib.* 2. *c.* 10. *n.* 2.

(2) *F.* 14. *a t. a. a.*

(3) *Vid. Le Maistr. de bon., & possess. Eccl. lib.* 2. *c.* 6. *Connan. ibid. n.* 3.

Resta intanto stabilito, che del privilegio dell'esenzione da' pesi fiscali non possa determinarsi, il principio; e che nel 1465. fu il privilegio dal Re Ferrante Primo confermato. Andiam ora avanti. L' Università nell' anno 1536. nuova conferma ottenne del suo privilegio dall' Imp. Carlo V., e nella supplica da lei data a tale oggetto si veggon ripetute quelle stesse espressioni *de Mensa Archiepiscopali Ecclesiae Compsanae*, *& dedicati*, *& oblati ad quella* (1). E questo privilegio da tempo in tempo, siccome diedesi l' occasione fu dalla Regia Camera autorizzato, ed eseguito. Riferirem quì un sol decreto di quel Tribunale de' 15. di Marzo 1559.: *Fuit per Regiam Cameram provisum &c.*, *quod dicti Universitas*, *& homines S. Andreae in futurum serventur immunes in dictis functionibus fiscalibus ordinariis*, *& extraordinariis*, *& in omnibus aliis functionibus*, *& donativis* (2). Si ripetè lo stesso con altro decreto de' 18. di Maggio 1566. (3). E nel 1569., e 1577. si fece benanche con altri due decreti valere il privilegio per la contribuzione della paglia, e per l' imposizione degli alloggiamenti (4). In una parola, per le memorie, che a noi son rimaste in un' antico processo della Regia Camera, fra il cor-

(1) *F.* 313. *a t. a. a.*
(2) *F.* 317. *a. a.*
(3) *F.* 317. *a t. a. a.*
(4) *F.* 318. 319. *a. a.*

corso di più secoli, occasione non vi è stata nel Regno di nuove imposte, di donativi, di contribuzioni, che l'Università di S. Andrea fra le comuni gravezze quieta, e sicura riposata non siasi sotto il fido riparo del suo privilegio. E di questo specioso privilegio eziandio a' giorni nostri ella sta godendo, siccome appresso dovrem dire.

Tempo è già di vedere qual connessione quanto si è detto sin quì abbia colla causa presente, è tempo di sapere qual pensione portasse con se quell' esser *de Mensa Archiepiscopi, & dedicati, & oblati*. Sentiamlo dalla stessa Università. Circa l'anno 1560. l'Università della Città di Consa pretese di voler soggettare a peso di buonatenenza i Cittadini di S. Andrea per gli beni, che possedevano in territorio di Consa. Ricorse subito l'Università di S. Andrea all'asilo del suo privilegio, intorno al quale così ne' suoi articoli andò ragionando. *In primis probare intendunt, come la Città di Consa, e Cittadini di essa ab antico, & antichissimo successivè anno per anno, hanno pagato, & al presente pagano li pagamenti fiscali alla Regia Corte, sincome hanno pagato, & pagano tutte le altre Città, Terre, & Castelle di questo Regno soggette alla M. del Re nostro Felippo.* Siegue a dire in un altro articolo: *Item como li homini, & Cittatini di detto Casale di S. Andrea sono stati sempre da tempo immemorabile Vassalli de Chiesa, nè hanno mai reconosciuto altro Superiore, eccetto la Sede Apostolica, & lo Reverendissimo*

ſimo Arciveſcovo di Conſa, & ad eſſi pagate le decime perſonale, prediale, & miſte, & per tale cauſa ſono, & ſono ſtati eſenti da pagamenti, fiſcali ordinarj, & eſtraordinarj, & da tutte altre ſorte de impoſizioni Regie (1).

Ecco a quale oggetto ottenner l' eſenzione da' peſi fiſcali i Cittadini di S. Andrea, per l'obbligazione appunto, a cui la loro condizione gli ſoggettava, di contribuire alla Menſa dell' Arciveſcovo le decime perſonali, prediali, e miſte. In queſte brievi parole ſono epilogate tutte le eſazioni, che nel principio di queſto capo ſi ſon diſtintamente deſcritte. Le decime prediali riguardavano i frutti dentro il territorio di S. Andrea, le perſonali, que' che ſi raccoglievan da' Cittadini ſeminando altrove. Le prime importavano un peſo reale proveniente dal dominio diretto dell' Arciveſcovo ſopra l' intero territorio, in cui i Cittadini non aveano, che una ſpecie di dominio utile, e ſubalterno, nomi invero non conoſciuti dal dritto Romano, ma ricevutiſſimi dall' uſo del Foro nelle materie feudali, enfiteuticarie, ſuperficiarie, e perciò da non doverſi con ſoverchia ſcrupoloſità rigettare (2).

Le

(1) *F. 214. a. a.*

(2) *Ulr. Huber. lib. 2. tit. 1. de rer. diviſ., & acquir. rer. dom. n. 15. in f. Dominii utilis terminus nunquam reperitur, & ſine dubio ſoloecus eſt. quamquam in Foro ſoloeciſmos hos anxie fugiendos eſſe nemo prudens dixerit.*

Le altre decime, cioè quelle fuora territorio si riscuotevan dall'Arcivescovo o per effetto della condizione de'Cittadini, o *jure ditionis, & tutelae*; o per altro qualunque principio a noi ignoto. È questa seconda specie di decime piuttosto ebbe a produrre l' additato privilegio d' immunità, il qual difficilmente sarebbesi conceduto per la prima, avvegnachè veggiamo, che tante, e tante popolazioni del Regno rendono a' lor Baroni sopra i fondi, che sono infra i confini de' feudi e decime, e coverture, e terratici, nè perciò immuni sono da' pesi fiscali.

Non son perciò da confondersi queste decime personali con quelle, che diconsi indistintamente personali, o sagramentali in linguaggio de' Canonisti. Le decime, di cui quì trattiamo son di natura affatto diversa, son temporali, non già spirituali, poichè spettano all'Arcivescovo non come Arcivescovo, ma come Barone, e per alcuno de'principj di sopra additati. Così le caratterizzò l'Università ne'capi dell'anno 1603. *Si gravano come detto Monsignor Arcivescovo come Barone della jurisdizione civile di detto Casale, e per ragione di detta jurisdizione, e suoi Officiali voleno esigere &c.* (1). Per tali si ebbero dal S. C., dove si prosegui la causa circa queste decime, ovechè delle spirituali fu la coguizione rimessa al Sommo Pontefice (2).

(1) F. 2. a. a.
(2) F. 32. a t. a. a.

Nè dovea sembrare un assurdo all'Autore della scrittura data fuori per l'Università il dì primo di Settembre del passato anno, che nel nostro sistema si volesser qualificare queste decime *extra territorium* per decime personali, postochè si riscuoton sui prodotti della terra. Non è veramente così strano il nostro assunto, conciossiachè anche le decime dei frutti, che i coloni raccolgon dai campi dicansi propriamente personali; *quoniam colonica fructuum pars obtineri non dicitur ratione bonorum, & tanquam dominii sequela, adeout sit emolumentum reale, seu praediale, cum iste terminus congruat solum portioni dominicali; sed obtinetur tanquam pretium ejus industriae, & laboris, & expensarum pro praedii cultura, ipsorumque fructuum recollectione* (1).

Abbiam inteso come si spiegò l'Università ne' suoi articoli, i di lei testimonj però parlaron anche con maggior precisione, e chiarezza. L'esame dell'Università si compilò da un' Attuario della Regia Camera. I di lei testimonj furon persone di S. Andrea, di Consa, e di altri luoghi, uomini di molta età, e di onesta condizione, e tutti uniformemente contestarono, che gli Abitanti di S. Andrea pagavano all'Arcivescovo le decime, e le descrissero minutamente, secondo la distinzione, che sopra abbiam fatta: fecer menzione segnatamente delle decime nel territorio di Consa, che è diverso, e distinto da quello di S. Andrea.

(1) *De Luc. de decim. disc. 5. num. 9.*

drea; dissero in fine, che per cagion di tali decime eran que' Cittadini franchi, ed immuni da' pesi fiscali. Son tanto a proposito queste deposizioni, che non possiam dispensarci di trascriverne una interamente. Sceglierem quella di un Cittadino di S. Andrea: *Esso testimonio dice di avere visto da circa anni quattro Ramondo de Consalvo de Saccano, li figli di Rampino Vozza, e li figli di Antonio Ceccia, ed altri, che esso dice non ricordarse il nome, del Casale de S. Andrea con forza di ferri, & fuoco cacciare, & reddurre ad cultura territorj* dentro lo territorio della Città de Consa, *& proprio dove se dice la Serra de Mentravagliuso, delli quali territorj ultra lo predetto compasso* (cioè il terratico) *che li predetti, dice esso testimonio, che li hanno detto, che ne pagano, ut supra, ne pagano anche di otto tomola di vettovaglie, che ci fanno, uno allo Reverendissimo Arcivescovo della detta Città de Consa, lo quale compasso, & ottava predetta, dice esso testimonio, che l'ave visto pagare più volte da circa anni cinquanta in qua, & al presente vede pagare lo compasso alli baglivi de la detta Città in nome di detto Signor Conte, perchè così l'esigeno, dice esso testimonio; & detta ottava al Vicario, seu ad altro Officiale di detto Arcivescovo*. Continua a dire nell'articolo seguente: *Come esso testimonio da circa anni cinquanta, & più, che se recorda, come a Cittadino di detto Casale, sempre da detto tempo sono stati, & al presente sono Vassalli de Chiesa, & non hanno reconosciuto altro patrone, & Superiore quan-*

quanto al civile, che li Reverendiſſimi Arciveſcovi, ſeu Vicarj, & Officiali predetti, & a detti Arciveſcovi, ſeu Vicarj, & Officiali predetti hanno pagato, ſincome al preſente pagano la decima de tutte vettovaglie, legume, vino, lino, caſo, & lana de' loro animali, & cepolle. Et per detta cauſa, dice eſſo teſtimonio, che li predetti homini, & Citadini ſono ſtati, & ſono franchi de' pagamenti fiſcali (1). Ricordiamci, che parla un Cittadino di S. Andrea, un teſtimonio dell'Univerſità. Ecco che il privilegio dell'immunità dai peſi fiſcali quella conneſſione avea colle decime, che ha l'effetto colla ſua cagione: *hanno pagato, ſincome al preſente pagano la decima de tutte vettovaglie &c. & per detta cauſa ſono ſtati, & ſono franchi da pagamenti fiſcali*. Ed in fatti ſempreché occorſe all'Univerſità di dover far uſo del ſuo privilegio per opporlo al Fiſco, il che, come ſopra abbiam detto, accadde ſpeſſiſſimo, ſempre in parlando del privilegio, fece ella delle decime menzione. Tra gli altri innumerabili eſempj che ne abbiamo nel mentovato proceſſo della Regia Camera, ſiane di pruova un ricorſo dell' Univerſità, che quivi ſi legge: *L'Univerſità di S. Andrea nel Stato dell' Illuſtre Principe di Venoſa, e Piombino della Provincia di Principato Ultra eſpone a V. E., come da tempi, che non ci è memoria di huomo in contrario è ſtata ſempre franca, eſente, & immune da qualſivoglia pagamento, colletta*

(1) *F.* 219. *a t.* 220. *a. a.*

letta, & imposizione di fiscali ordinarj, & extraordinarj in virtù di amplissimo privilegio concesso dal Serenissimo Re Ferdinando Primo di Aragona, spedito a' 27. Aprile 1465., come luoco della Mensa Arcivescovale di Consa, alla quale, oltre le decime del Parroco, paga ogni anno un' altra decima ex omnibus &c. (1).

Che se noi non credessimo di recar piuttosto pregiudizio all' evidenza di queste pruove, in adducendone delle altre, potremmo aggiugnere, che circa l'anno 1550. essendosi da' Cittadini di S. Menna, feudo parimente della Mensa di Consa, mossa una lite anche di gravezze contra l'Arcivescovo, che era a que' dì il Cardinal Gesualdo, lite, che specialmente intorno a questa fatta di decime si raggirava (2), e di cui avrem fra poco occasione di dover favellare; il Cardinal Gesualdo per convincere l' Università di S. Menna del torto manifesto, che avea, si servì soprattutto dell' esempio delle decime, che riscuoteva della Terra di S. Andrea (3). E l' Università di S. Menna non negava il fatto; dicea però, siccome abbiam da un di lei articolo, che non era giusto il paragone, per eser diversa la condizione degli Abitanti di S. Andrea; e se costoro soffri-

(1) *F. a. c.*
(2) *F. 321. a. a.*
(3) *F. 227. ad 266. a. a.*

frivano il peso delle decime, non avean poi quello delle Regie imposte (1).

Venendo ora a ristrignere in poco quel che diffusamente si è detto. Il privilegio dell' immunità da' pubblici pesi conceduto fu a' Cittadini di S. Andrea, perchè eran essi *de Mensa Archiepiscopi; dedicati, & oblati; homines dictae Ecclesiae.* Questa loro condizione portava seco fra gli altri il peso di contribuir le decime nella maniera di sopra spiegata all' Arcivescovo. Dunque il peso ebbe ad esser coevo, anzi anteriore al privilegio. Ma il privilegio nell'anno 1465. avea l'immemorabile, l' uso adunque delle decime sin dal 1465. era immemorabile.

A cotesto invincibile argomento altre pruove aggiugneremo del già dimostrato immemorabile possesso, e nel tempo medesimo farem vederne la continovazione non interrotta fino a' giorni nostri. Queste pruove nascon parte da scritture, parte da' testimonj. Cominciando dalle seconde; quando nel 1603. fu introdotto il giudizio contra l' Arcivescovo Scipion Gesualdo, e si volle caratterizzare per una novità quella siffatta esazione di decime, la costante, uniforme risposta dell' Arcivescovo fu sempre, che egli nulla innovava, ma proseguiva a mantenersi quel possesso in cui *ab immemorabili tempore Ecclesia Archie-*

(1) *F.* 225. *a. a.*

chiepiscopalis Compsae stetit (1); e la di lui asserzione fu corredata di molte convincentissime pruove. Oltre de' privilegj del Re Ferrante Primo, e dell' Imperator Carlo V., e dei decreti della Regia Camera. Oltre delle pruove della stessa Università di S. Andrea nella causa coll' Università di Consa, abbiam fatta menzione di quelle dell' Arcivescovo Cardinal Gesualdo per la lite coll' Università di S. Menna, sopra le quali giover à fermarci un poco a ragionare. Il Cardinal Alfonso circa le additate decime in tal congiuntura con testimonj di estrema vecchiezza provò per se l' immemorabile *Ei vero*, così un de' testimonj, che numerava già un secolo, *che esso testimonio per lo medesimo tempo de anni settanta, & più ave pratticato in la Terra de Sancto Andrea, quando como Vaticaro, & quando perchè guardava lle Vacche per lo territorio, & lochi convicini, & sape, & ha visto, che detti Cittatini de Sancto Andrea hanno continovamente pagato la decima a li fatturi de li Arcivescovi, che so stati tempo per tempo di Consa di tutte le vettuaglie, che facevano cossì dentro, come fora lo territorio loro, dovonche andavano a seminare, & pagavano di grani, & horgi, che facevano di otto una, & de li altri vettuagli di diece una, cossì como l' ha visto ancora pagare a li Cittatini, & homini de Sancto Mennajo &c.* (2). Sopra un' altro

(1) F. 36. *a. a.*
(2) F. 265. *a. a.*

tro articolo disse appresso: *Esso testimonio ave intiso dire da homini antiqui vecchi de Sancto Andrea, como so stati Petro Vozza, e Rampino Vozza, & altri homini antiqui, quali hanno ditto, & declarato haverno visto, & intiso da altri loro più antiqui, che diceano ancora averno visto, & intiso da altri più antiqui loro, como li Cittatini, & homini di Sancto Andrea da tempo antiquo, che non ei memoria in contrario, hanno continovamente pagato la decima di tutti li vittuagli, che hanno fatto cossì dentro, como fora lo territorio, dovonche sono andati a seminare di grani, & horgi di otto una, & altri vittuagli di diece una &c* (1). Chi non vede di qual peso debban essere coteste pruove fatte in tempo non sospetto, quando non poteasi certamente prevedere, che dovean servire un giorno contra l' Università di S. Andrea?

Diversa strada tenne l' Arcivescovo Scipione a mettere in chiaro il suo assunto. Si servì egli di un mezzo allora usatissimo, cioè de' monitorj. Alla minaccia delle censure corsero a folla persone di S. Andrea, di Consa, di Piescopagano, e di tutti quei luoghi convicini, di ogni età, sesso, e condizione ad attestare quell' immemorabile possesso, chi per aver pagate le decime, chi per averle misurate, chi per averle esatte a nome degli Arcivescovi (2). Vi furon de' Notaj, che ri-

(1) *F.* 265. *a t. a. a.*

(2) *F.* 153. *ad* 154. 158. *ad* 160. 181. *ad* 189. 201. *ad* 203. 204. *ad* 213. *a. a.*

rivelaron di averne de' documenti ne' loro atti (1), e fra gli altri un tal Colantonio Amendola disse, di conservare presso di se trenta stromenti, rogati pel Notajo Ettore Coppola dall'anno 1552. in avanti, ed altri trecento pel Notajo Marco Amendola dall'anno 1572. in poi, ne' quali di coteste decime non men dentro, che fuori il territorio si facea parola (2).

Ma senza trattenerci da vantaggio intorno a' testimonj, vegniam alle pruove, che nascon dalle scritture, pruove senza fallo più sode, e men sospette. Per le decime dentro il territorio di S. Andrea l'Università allevió all'Arcivescovo il carico della pruova, imperciocchè ella stessa presentò molte fedi di stromenti, che cominciavan dall'anno 1529. ne' quali si enunciava il peso di tali decime. *Cum reddittu decimarum Curiae dicti Casalis. Cum redditu solito Camerae Archiepiscopali* (3); e nel decorso della lite non ripugnò mai di pagarle.

L'Arcivescovo per contrario presso a centotrenta stromenti produsse di ogni maniera di contratti passati tra Cittadini di S. Andrea dell'anno 1527. in avanti, ne' quali il peso delle decime fuori territorio si vede espresso (4). Ma fra tutti questi

---

(1) F. 153. 186. *a t. a. a.*

(2) F. 186. *a. a.*

(3) F. 44. *ad* 64. *a. a.*

(4) F. 83. *ad* 89. 91. *ad* 98. 104. *ad* 130. 200. *a. a.*

ſti ſtromenti è degno di ſpecial rifleſſione quello, con cui nell'anno 1584. ſi diede a fitto la difeſa di Palorotondo, corpo della ſteſſa Menſa di Conſa poſto nel territorio di Melfi. Nell'iſtromento fu inſerito un mandato di proccura del Cardinal Geſualdo in perſona di Giambatiſta Caracciolo a poter fare il contratto, di cui ſi diviſaron le condizioni; ed appreſſo ſi ſoggiunſe. *E più damo poteſtà a detto Illuſtre Signore, che facendoſi l'affitto predetto ad homini de Sancto Andrea, poſſa per detta cauſa cedere loro la decima, che competeria alla Menſa Arciveſcovale, & conſequentemente a noi di tutte, e qualſivogliano vettovaglie, grano, orgio, legumi, lino, ed altro, che ſi raccoglieranno in detta difeſa, durante detto tempo d'affitto* (1). Si conchiuſe di fatti il contratto con perſone di S. Andrea, ed il Proccuratore per la facoltà, che ne avea rinunziò alle decime. *Et praedictus Illuſtris Dominus Joannes Baptiſta Procurator, ut ſupra, cedit dictis Conductoribus de Sancto Andrea decimam frugum, quae competeret Menſae Archiepiſcopali praedictae, & conſequenter dicto Illuſtriſſimo, & Reverendiſſimo Domino Cardinali omnium, & quorumcumque frugum, uti frumenti, hordei, leguminum, lini, & coeterorum recolligendorum in dicta defenſa durante dicto tempore annorum ſeptem dicti affictus* (2). Nell'anno

(1) *F.* 99. *a. a.*
(2) *F.* 100. *a t. a. a.*

n 1594. diedesi di nuovo a fitto la stessa difesa ad altri Cittadini di S. Andrea, ed intervenne nell' istromento come Proccuratore del Card. Gesualdo Prospero dell'Aquila, quel Prospero dell'Aquila, che contra l'Arcivescovo Scipione destò poi nel 1603. così grande incendio di liti, ed attese poi sempre a mantenerlo acceso, e vivace: Ed anche in quest' altro contratto furon rilasciate le decime. *Promette* (cioè Prospero dell'Aquila) *mantenere, & difenderli in detta difesa durantino detti anni sei, & de vettovaglie, che si faranno non fare pagarne decime, seu ottave, che così è stato convenuto tra detti Affittatori* (1). Questi due soli documenti vaglion più di tutti gli altri. Si trattava di un corpo anche fuori della Diocesi, di un corpo della stessa Mensa di Consa, sul quale oltre del fitto nulla si sarebbe potuto pretendere, se pure il contratto con altri, da' Cittadini di S. Andrea in fuora si fosse celebrato: Ma perchè con Cittadini appunto di S. Andrea si fece, bisognò espressamente rinunziare alle decime, altrimenti oltre del fitto convenuto si sarebber dovute pagar le decime per ragione della cultura. Dopo di tuttociò qual concetto formerem noi dell' indole di quei Cittadini, che in occasion della lite disser poi francamente, che le decime fuori del territorio erano una novità dall' Arcivescovo Scipione inventata.

(1) *F.* 103. *a. a.*

Di queste, ed altre scritture, che per non renderci troppo nojosi ben volentieri tralasceremo, instrutto fu il processo, ma la causa allora rimase indecisa. Venne dopo la convenzione col Card. Cesi, dalla quale anche possiam trarre un niente spregevole argomento al nostro proposito; imperocchè siccome a principio abbiam notato l'Università si fece cedere dall'Arcivescovo le ragioni per riscuoter le decime, come per l'addietro avean fatto gli Arcivescovi: *In primis se declara che in ristretto detto Illustriss. Signor Cardinale Cesi tanto per esso, quanto per li suoi Successori in detto Arcivescovado, & Baronia cede, e renonza affatto tutte le attiuni, e ragiuni, che pretende, & può pretendere da detta Università, & homini habitanti, & commoranti in essa circa l' esattione de dette decimine, seu ottine de grano, orgio, & tutte altre vittuaglie, legume, formaggio, lana, lino, galline, ove, tortanello, miglio, & altro frutto hortalizio, cipolle, ed ogni altra cosa, che gli homini de detta Terra di S. Andrea, & commoranti in essa fanno, & faranno* tanto in territorio, quanto extra territorio, & Diocese di Consa, *eccetto però la decima del vino, seu musto, la quale se declara non essere compresa in questa transazione, & promette per dette cause non molestare più detta Università, & homini di essa presenti, & pro tempore existenti, tanto Cittadini, quanto forastieri. Et che detta esazione se la possa esigere, & fare esigere detta Università da quelle persone, conforme la faceva esigere detto Illustrissimo, & Reve-*

verendissimo Signor Cardinale (1) . Ecco un' aperta dichiarazione dell' Università e che l' esazion delle decime anche fuori del distretto era in uso, e che da legittimo principio derivava , a segno che dovea continovarsi a fare da lei , nè più , nè meno , che prima erasi praticata dal Barone. Se la convenzione col Cardinal Cesi per qualche anno avesse avuto effetto noi nol sappiam dire . Egli è peró fuor di dubbio , che le cose o rimasero , o ritornaron tosto nel sistema di prima . Ed in fatti essendosi nell' anno 1720. risvegliato un' altra volta il giudizio tornò di nuovo l' Università a lamentarsi delle decime , che l'Arcivescovo riscuoteva , e quegli non ebbe riparo a confessare il fatto , anzi s' impegnò a fornirlo di pruova mercè di una informazione commessa all' Udienza . E quì sentirem per la terza volta dimostrato l' immemorabile possesso a favor della Mensa . Tutti i testimonj in quest' altra informazione esaminati parlarono uniformemente dello stesso linguaggio; il perchè a formare idea della sodezza di quella pruova basterà trascrivere una soltanto delle loro deposizioni . *Posso con verità deponere* (così disse il primo , che era un Cittadino di S.Andrea) *di sapere benissimo sin da che tengo l' uso della ragione , che ogni Cittadino , o pure commorante in questa Terra di S. Andrea mia patria , seminando qualunque specie di vettuaglie così in territorio della medesima , come fuori territorio , cioè in quel-*

 lo

(1) *F.* 480. *a t. a. a.*

lo della Città di Consa , Terra di Piescopagano , e feudo di Caperruni confinanti con questa predetta Terra , che sono nella Diocesi di questa Città di Consa , ho visto , che detti Cittadini miei paesani servata la forma dell' antico solito hanno sempre corrisposta la decima di dette vittuaglie spettante a beneficio dell' Arcivescovo come Barone di questa stessa Terra , pervenute tanto da questo territorio di S. Andrea , quanto fuori il territorio di essa , cioè dalli luoghi asseriti di sopra , cioè di grano , orgio , avena , granodindia , fave , cipolle , musto , lino , e canape , con darseli medesimamente la decima del formaggio delle pecore , e capre tantum , e della di loro lana : e di questa forma ho visto che sempre si è praticato da' Cittadini miei paesani , senza discrepanza , e contradizione alcuna in tempo de' passati Arcivescovi di Consa , cioè Campana , Lenzi , Caravita , Caracciolo , Sede Vacante , e l' Arcivescovo d' oggi Nicolò , li quali ho visto a tempo mio , che sempre hanno esatta , & al presente si esige dall' odierno Arcivescovo la detta decima ne' riferiti luoghi extra territorium *di questa Terra predetta pacificamente , e senza ostacolo veruno. Anz' io l' anno passato avendo seminato tre tomola di grano in detto territòrio di Consa ne pagai poi a raccolta la decima a beneficio di detto Arcivescovo odierno Nicolò come Barone di questa suddetta Terra mia patria in conformità dell' antico solito , e di questa maniera si è praticato ancora per lo passato , per essermi stato riferito , & accettato da' miei Antenati , e vecchi miei paesani , e precise*

dal

dal quond. Lorenzo Maſtrominico , che morì in età di anni ſeſſantacinque in circa , e ſaranno da trent' anni , e più , che è morto , dal quond. Antonio Tartaglia , che morì d' anni ſettanta in circa , e ſaranno da venti anni in circa , che è morto , dal quond. Giuſeppe Natale , il quale morì in età di ſeſſantacinque anni in circa , e ſono anni venti , che morì , e dal quond. Nicola Cappetta , che morì di anni ſeſſanta in circa , e ſaranno da trentacinque anni , e più , che è morto , li quali in tempo viveano erano maſſari di campo , e dicevano , che ſempre per lo paſſato ſi era praticato in queſta Terra di pagarſi le dette decime baronali a beneficio dell' Arciveſcovo come Barone di quella tanto dentro , quanto fuori territorio di eſſa Terra &c. (1) . Cominciaſi quì a ſentire qualche diverſità nella maniera di eſiger le decime circa la quantità , ed i luoghi , del che appreſſo renderem ragione: baſta per ora di eſſerſi veduta la continovazione del poſſeſſo fino all' anno 1720. , e la nuova dimoſtrazione dell' immemorabile .

Dopo dell' anno 1720. non vi fu altro , che il ricorſo dell'Univerſità dell' anno 1736. , ed ultimamente la ſupplica del 1780. , colla quale ſi è rinnovato il giudizio , e nell' uno , e nell' altra ha ſempre l' Univerſità confeſſato , che gli Arciveſcovi ſianſi mantenuti nel poſſeſſo delle decime e dentro , e fuori il territorio. E ciò appariſce parimente dalle pruove fatte da Monſignor Arcive-

(1) *F.* 537. *ad* 538. *a. a.*

civescovo Sambiase, e dall' avere l' Università nell'anno regiſtrate in catasto le decime, quaſichè di natura burgenſatica, errore corretto poi dalla Regia Camera della Sommaria, che le ha dichiarate feudali (1).

Si è già a nostro giudizio con quella evidenza, che sforza, e rapiſce l'intelletto dimostrato l'aſſunto, che ci avevam proposto. Biſogna però ſoddisfare ad alcune difficoltà, che l' Univerſità ci oppone ſull' appoggio di una informazione preſa nel 1603. dal Fiſcale dell' Udienza, di alcune lettere ortatorie del Collaterale, e di un decreto del Conſ. Pareſcia. A poterſi ben intendere le difficoltà, e le riſposte convien ripeter le coſe da' loro principj.

Allora che l'Univerſità di S. Andrea cominciò per la prima volta a farſi ſentire nell' atto ſteſſo, che introduſſe il giudizio penſò di ſoſpendere il pagamento delle decime, e l' Arciveſcovo Geſualdo ſtimò di tenere una via più ſpedita per aſtrignerla, mettendo mano alle cenſure, coſa a que' dì frequentiſſima. Ebber perciò ricorſo i Cittadini al Collaterale, il quale ſecondo lo ſtile d' allora a' 12. di Agoſto 1603. ſpedì la prima ortatoria, colla quale fece intendere all'Arciveſcovo di aver comunicati gli ordini all' Udienza, che ſommariamente coſtretti aveſſe que' Cittadini a pagar le decime nella maniera, che ſi era uſata l' anno precedente; laonde, che doveſſe

---

(1) *F.* 33. *a t. a. c.*

vesse egli toglier via le censure (1). Seguì a questa una seconda ortatoria spedita a' 30. dello stesso mese di Agosto, in cui s' inculcò all' Arcivescovo di mandare ad effetto quel che se gli era fatto sentir colla prima; (2) e contemporaneamente si dieder questi ordini all' Udienza: *Che informandovi del solito, che è stato di pagarsi l' anno passato per conto di dette ottine, seu decime di quella quantità, & dell' istesso modo, & non d' altro dobbiate astringere a detto pagamento li particolari predetti, etiam per via di carcerazioni a farli pagare, assoluti, che l' avrà prima dalla scomunica, nella quale detto Rev. in Cristo Padre Arcivescovo l' ha dichiarati per tale causa* (3). Per l' esecuzione de' quali ordini l' Udienza deputò il Fiscale, affinchè obbligati avesse i Cittadini a pagar le decime come l' anno avanti. Il Fiscale si portò nella Terra di S. Andrea, ed avendo intesi alcuni testimonj dell' Università s' immaginò di aver già messo in chiaro, che per addietro le decime pagate si erano a ragione di un per dieci, e nel solo distretto di S. Andrea; e sulla fede della informazione del Fiscale spedì il Collaterale la terza ortatoria all' Arcivescovo, in cui l' ammonì di nuovo a rivocar le censure, contentandosi di esiger per le decime di ogni diece uno nel territorio di S. Andrea soltanto,

 sicco-

(1) *F.* 39. *a. a.*
(2) *F.* 40. *a. a.*
(3) *F.* 327. *a. a.*

ſiccome per l' informazione preſa dal Fiſcale era coſtato di eſſer ſolito (1).

Chi voleſſe ſmentire pienamente quei teſtimonj dell' Univerſità il potrebbe di leggieri e colle ſcritture, che ſi eſibirono allora dall' Arciveſcovo, e colle depoſizioni de' teſtimonj della ſteſſa Univerſità di S. Andrea nella cauſa coll' Univerſità di Conſa, e con quelle de' teſtimonj del Cardinal Geſualdo nella lite co' Cittadini di S. Menna, e con tutti quegli argomenti, che ſopra abbiamo adoperati. Ma per non ripetere quel che già ſi è detto, e ſi può facilmente da ciaſcuno adattare a ſciorre queſta difficoltà, noi paſſeremo a conquiderla per altri mezzi.

I teſtimonj eſaminati dal Fiſcale dell' Udienza, o furon ingannati, o parlando ſecondo la dottrina delle preciſioni mentali voller giuntare il Fiſcale. *La verità è queſta*, diſſe uno di eſſi, *come per ſtare vicino un miglio a S. Andrea, ed aver faticato da che era piccolo alla giornata in detta Terra, eſſo teſtimonio in tempo dell' aire have viſto, che li Preiti hanno eſatto la decima ogni anno dalli particolari di S. Andrea, de ogni tomola diece ne hanno pigliato uno tomolo per la decima alla Chieſa, & ſe la pigliavano per ragione del territorio ſeminatorio, & loro juriſdizione tanto; & così da detto tempo in quà è ſtato ſolito, & prima ſe obſervava di pagarſi; che così ancora ſi è obſervato in la Terra di Pieſcopagano, & al preſente è ſo-*

(1) *F.* 41. *a. a.*

è solito di pagarsi in tutte la altre Terre convicine (1). Degli altri testimonj chi disse, che le decime si pagavano *alla Chiesa*, & *Clerici*, chi *ai Preiti*, chi *ai Clerici*; nè vi fu chi avesse nominato il Barone, o la Mensa, o l'Arcivescovo. Ma non son queste le decime, che andiam cercando. Quì si parla di decime *dei Preti*, *e de' Clerici*, e noi andiam in traccia di quelle dovute all' Arcivescovo come a Barone, le quali certamente non toccavano ai Preti, ed ai Clerici, nè da essi loro si riscuotevano, ma da i Ministri baronali, o dai Conduttori del feudo. Noi abbiam fatta menzione di tre informazioni, nelle quali occorse di essersi dovuto parlare delle decime dell' Arcivescovo, e sempre abbiam inteso esprimersi i testimonj in questi termini: *Hanno pagato la decima a' detti Arcivescovi, seu Vicarj, & Officiali. Hanno pagata la decima a li fatturi de li Arcevescovi. Sempre per lo passato si era praticato di pagarsi le dette decime baronali a beneficio dell'Arcivescovo come Barone*. Ed in un' articolo dell' Università di S. Menna nella causa col Cardinal Gesualdo, di cui sopra si è fatta parola, si distinguon chiaramente *le decime dei Preiti dalle altre dell' Archiepiscopo* (2). O dunque a' testimonj si diede ad intender tutt' altro da quel che cadeva in controversia; o essi a chi gl' interrogava sopra le decime baronali rispose re-

(1) *F*. 344. *a t. a. a.* (2) *F*. 225. *a t. a. a.*

relativamente alle spirituali . Quest' argomento vien confermato vie maggiormente dal vedersi, che i testimonj paragonaron le decime di S. Andrea a quelle di tutti i Paesi convicini, cosa che siccome potea convenire alle decime spirituali, che dovean essere comuni a tutti quei luoghi, così non potea mai riferirsi alle decime baronali di S. Andrea, le quali eran proprie, e speciali di quel Paese a differenza degli altri. Qual meraviglia adunque, se parlato avendo i testimonj delle decime spirituali (le quali dalla stessa Università nel secondo capo di gravezze si eran distinte da quelle dell' Arcivescovo) avesser detto, che si riscuotevan *per ragione del territorio seminatorio, & jurisdizione tanto*; o come altri dissero, *per ragione, che seminavano lo territorio di Santo Andrea, & in sua jurisdizione tanto*: sentimenti in se stessi così confusi, che bisogna intenderli a discrezione.

Fu perciò troppo inconcludente, o almeno equivoca la pruova, che servì di norma al Collaterale per far l' ultima oratoria all' Arcivescovo. Ma in sostanza poi l' unico oggetto di quel Supremo Tribunale altro non era, che di riparar prontamente al disordine delle censure fulminate dall' Arcivescovo, non già di entrare ai meriti della causa, o ad esaminare il valor delle pruove. E veramente ne' primi ordini diretti all' Udienza per l' informazione si soggiunse: *citra praejudicium delle ragioni dell' una, e dell' altra parte tam in* pe-

petitorio, quam in possessorio etiam summariissimo (1). In seguito l' informazione del Fiscale fu trasmessa al S. C., cui fu incaricato *Videat informationes captas per Regiam Audientiam Principatus ultra ordine S. E., ejusque Collateralis Consilii circa solitum solutionis dictae decimae, seu octinae, & super contentis in eis de justitia provideat* (2). Ed affinchè dalle oratorie, e dalle provvisioni del Collaterale non rimanesse punto adombrata la ragione dell' Arcivescovo, ottenne questi la decretazione. *S.C. reductis omnibus provisionibus factis ad jus, & justitiam super supplicatis de justitia provideat* (3). Non posson dunque nè l' informazione del Fiscale, nè le ortatorie, e le provvisioni del Collaterale intorbidar la limpidissima dimostrazione del nostro immemorabile possesso.

La seconda difficoltà nasce da un decreto del Cons. Parescia, ed è anche più debole della prima. Sulle domande dell' Università, e sulle risposte dell' Arcivescovo circa le controverse decime il Cons. Parescia Commissario addì 8. di Agosto 1606. profferì questo decreto: *Infra quatuor dies capiatur informatio super hinc inde praetensis per ambas partes; & interim fructus in praesentiarum existentes in territoriis in actis deductis adnotentur, & relaxentur penes quem reperiuntur cum obligatio-*

 ne

(1) F. 327. a. a.
(2) F. 351. a. a.
(3) F. 312. a. a.

ne de illos exhibendo, vel de solvendo pretium ipsorum ad omnem ordinem S. C., & praedicti Magnifici caussae Commissarj (1). Or si pretende, che per questo decreto si fosse sospesa l'esazion delle decime, ed interrotto il possesso. Se fosse stato così dovrebbe dirsi, che qualche impressione avesse pur fatta nell'animo di quel Ministto l'informazione del Fiscale, onde stimò egli di sottoporre le decime a sequestro. Ma il decreto nacque da un principio assai diverso. Assumeva l'Università, che siffatte decime fossero una cosa tutta nuova, ed insolita. Replicava l'Arcivescovo, che era antica cotanto, che della prima origine rimasta non vi era memoria. Negava quella, sosteneva questi il possesso. In un tale conflitto, sintantochè una sommaria informazione non avesse dilucidata la verità, non sapendo il Commissario a qual parte attenersi, riputò cosa regolare, che frattanto le decime rimanessero in sequestro: Il solo dubbio adunque, se per l'Arcivescovo vi fosse, o no attualmente il possesso diede occasione al decreto.

Ma fosse stato qualunque il motivo, che indusse l'animo del Conf. Parescia a così giudicare, quel decreto non ebbe mai esecuzione, anzi venne dopo riformato. L'Arcivescovo Scipion Gesualdo accorse tosto ad impedirlo col legittimo richiamo (2), ed intanto seguitò come prima a riscuo-

(1) F. 352. a. a.
(2) F. 353. a. a.

ſcuoter le decime. Si rende ciò manifeſto da una iſtanza dell' Univerſità, prodotta circa un meſe dopo del decreto, in cui ſi diſſe, che pendendo il giudizio nel S. C. *pro parte Reverendiſſimi Archiepiſcopi in praejudicium dictae litis vertentis, per dictum Reverendiſſimum Archiepiſcopum, & ejus Officiales proceditur de facto cum reverentia ad executionem dictae praetenſae decimae extra omne juris debitum; Inſtat itaque mandari dicto Reverendiſſimo Archiepiſcopo Baroni Caſalis praedicti, & ejus Bajulis, Capitaneo, & Officialibus, quod ſtante litis pendentia in S. C. non procedant ad executionem pro prætenſa decima* (1) e lo ſteſſo ſi ripetè pochi giorni dopo in un' altra iſtanza (2). L' Arciveſcovo dunque non oſtante il decreto di Pareſcia continovava ad eſiger le decime, ed il confeſsò apertamente il di lui Proccuratore in due repliche, che diede alle diviſate iſtanze: *Dicit ejus Rev. Principalem, ejuſque praedeceſſores ſtetiſſe, & ſtare etiam ab immemorabili tempore in poſſeſſione exigendi decimam ſupradictam fructuum a ſupradictis hominibus tam in territorio, quam in dioeceſi, & extra, & propterea nihil de facto fuiſſe innovatum, nec innovari, ſed jure ſuo uti, & in dicta ejus pacifica, & antiquiſſima poſſeſſione impediri non poſſe ſub colore aſſertae litis pendentiae* (3). Che ſe il decreto aveſſe avuto il ſuo corſo, non ſareb-

(1) *F.* 354. *a. a.*
(2) *F.* 357. *a. a.*
(3) *F.* 354. *a t.* 357. *a t. a. a.*

sarebbe l'Università certamente ricorsa alla pendenza della lite, cosa, che nulla rilevava, ma schiamazzato avrebbe sulla contravvenzione al decreto. E queste nuove istanze dell'Università qual esito ebber mai? il sappiam da un secondo decreto dello stesso Cons. Parescia de' 27. di Settembre di quell'anno medesimo. *Pendente informatione capienda, capi ordinata sub die 8. mensis Augusti 1606. ad finem providendi, quis lite pendente sit manutenendus in possessione nihil innovetur* (1). Ecco ridotte le cose nel loro stato regolare, cioè che innovazione alcuna non avesse a farsi, sintantoché non si fosse veduto da qual delle due parti militava il possesso. Or essendosi dimostrato, che questo era per la Mensa, quel secondo decreto, di cui si spediron le provvisioni, il confermò maggiormente.

Siam già fuori dell'intrigo di tanti fatti, che di necessità si son dovuti rammentare, per giugnere al fine propostoci di dimostrare l'immemorabile posseso della Mensa Arcivescovale di Consa per le decime, che sono in controversia. E se la nostra opinione non erra, avrem gia conseguito il nostro intento. Passiam' ora a vedere qual sia il pregio di un posseso immemorabile, quali gli effetti.

Chi vanta un posseso di questa fatta ha per se una eccezione perentoria, che da ogni nimico asalto il protegge, e l'assicura, cioè quella prescri-

(1) *F.* 359. *a.a.*

ſcrizione, che diceſi immemorabile. Non è in fatti la preſcrizione che una eccezione. *Praeſcriptio, & exceptio idem eſt, ſed propriè praeſcriptio eſt exceptio peremptoria, quae rem, de qua agitur perimit, quæ litem omnem extinguit* (1), così Cujacio, ed altrove = *Nihil enim aliud eſt praeſcriptio, quam exceptio: hinc Tertulliani liber de præſcriptionibus, ideſt de exceptionibus, & defenſionibus adverſus haereticos* (2). Le leggi Romane affin di diminuire, e di eſtinguer le liti, affin di dare a' dominj delle coſe ſtabilità, e fermezza inventarono e uſocapioni, e preſcrizioni, e ſtudiaron molto a ſtabilirne le regole generali, a diſegnarne le eccezioni. Sarebbe queſto un campo libero aſſai, ed aperto da andare ſpaziando a chi di ſcienza legale voleſse far pompa. Noi però ſarem contenti di delibar leggiermente queſta ubertoſiſſima materia, quanto baſti al noſtro ſoggetto, e ad una ſcrittura forenſe non diſconvenga.

L' uſocapione da Cicerone chiamata *finis ſollicitudinis, & periculi litium* (3) ebbe origine dalle leggi delle dodici tavole, e fra lo ſpazio di un' anno per le coſe mobili, di due per le immobili ſi compiva. Partoriva ella il dominio, sì veramente, che la buona fede, e 'l giuſto titolo, e la

(1) *Cujac. ad leg.* 106. *de verb. ſignific. tom.* 8. *p.* 566.

(2) *Id. de diverſ. tempor. præſcript.*, *& termin. tom.* 1. *p.* 521.

(3) *Cic. Orat. pro Caecin. c.* 26.

la continovazione del posseso pel tempo dalla legge stabilito concorressero. Posta però quella distinzione di cose *mancipi*, e *nec mancipi*; di suolo Italico, e Provinciale, di dominio quiritario, e bonitario, era fra brevi limiti ristretta, poichè per le cose immobili avea luogo ne' predj *juris italici* soltanto, per le mobili da per tutto, nell'Italia, e nelle Provincie (1).

Era dunque l'usocapione un de' modi da acquistare il dominio, onde da Modestino *adjectio dominii* fu appellata (2). Rendea quindi sicuro chi una cosa altrui pel tempo dalla legge prescritto, di buona fede, e per giusto titolo posseduta avesse; con rimuovere il padrone, che infra il tempo legittimo non avesse curato di cercar la sua roba. Ed in conseguenza perimeva l'azione *in rem* insiem col dominio, non potendo chi perduto ha il dominio, l'azione *in rem*, che del dominio è una seguela (3) conservare.

Ma per le azioni personali andava diversamente la bisogna. Non avea che far con queste l'usocapione. Le azioni personali almen per le Provincie eran perpetue, *nullis saeculis interiturae*. La ragione della diversità nasceva dal riputarsi inconveniente cosa il doversi l' azion personale estinguere dal tempo, conciossiachè questo non sia fra i modi

(1) §. 1. *Inst. de usucap.*, *l. unic. C. de usucap. transform.*

(2) *L. 3. D. de usucap.*, *seu usurp.*

(3) *L. in rem D. de reivindic.*

di *finiendæ obligationis* (1). Che se l'usocapione fra lo spazio di uno, o due anni il dominio dal padrone all' usocapiente trasferiva, e nel tempo medesimo l'azione *in rem* soffogava, eran questi effetti dell' uso, del possesso, della detenzione, non già del decorso del tempo. Ma uso possesso, detenzione non potea considerarsi in persona del debitore a toglier via l' obbligazion personale, che avea col suo creditore.

Sin qui il dritto civile non avea interamente provveduto a tutti i casi. L' usocapione, come è detto, era fra angusti termini circoscritta. Stimaron dunque i Principi di dover colle loro costituzioni supplire al dritto civile per questa parte difettoso, e mancante; ed ecco sorger la prescrizione detta *longi temporis*, cioè di anni dieci *inter præsentes*, di venti *inter absentes*, (2) la quale sussidiaria fu, e succedanea all' usocapione; e perciò quando questa non avea luogo, la prescrizione *longi temporis* sottentrava. Questa prescrizione appunto vien disegnata ove nelle Pandette in fatto di servitù (nelle quali per la legge Scribonia non entrava mai l' usocapione) s' incontrano quelle espressioni: *Diuturno usu*: *Lon-*

(1) *L. obligationum* 44. §. *placet D. de oblig. & act. l. nemo potest de leg.* 1.

(2) *L. dolia* §. 1. *D. de contrah. empt.* §. *eorum Inst. de usucap. & tit. C. de præscript. long. temp. &c.*

Longa quasi possessione : *Velut longae possessionis praerogativam* : *Quod diù usus est servitute*, ed altre simili (1).

E però da avvertire, che la prescrizione *longi temporis* in alcune cose conveniva coll' usocapione, disconveniva in altre. Dell' una, e dell' altra era essenzial requisito il titolo, e la buona fede, o come si spiega il Giureconsulto Paolo *justum initium possessionis* (2). Differivan poi spezialmente in questo, che per l' usocapione si acquistava il dominio; e se per avventura si fosse perduto il possesso della cosa usocatta, con azione diretta, anche contra l' antico padrone, poteasi ricuperare; laddove la prescrizione non giugneva a tanto, poichè da principio azione non produceva, ma altro che un' eccezione non era, mercè di cui il possessor di buona fede difendevasi dal padrone, o dal creditore, dal quale *actione hypothecaria* fosse convenuto. Nel progresso però *Prudentum interpretatione* insensibilmente si venne più a conformare coll' usocapione, ed a partorire pressochè gli stessi effetti; onde fu, che si fece valere l' azione publiciana an-

---

(1) *L.* 10. *D. si servit. vindic. l.* 5. *D. de itin., actuq. priv. V. glofs. ad d. l.* 10. *si servit. vindic. Cujac. ad l.* 14. *de servit. tom.* 7. *p.* 397. *Donell. lib. II. c.* 12. *num.* 8. *Wesemb. ad lib.* 8. *D. tit. de servit. n.* 6.

(2) *Paull. recept. sent. lib.* 5. *tit.* 2.

anche a ricuperar la cosa perduta mentrechè il tempo della prescrizione compiuto non era (1); e diedesi inoltre l' utile azione *in rem* eziandio contro del Padrone dopo terminato il tempo della prescrizione.

Essendosi dunque l'usocapione, e la prescrizione avvicinate cotanto si aprì poi a Giustiniano la via per trasmutare l'usocapione nella prescrizione, con abolire nel tempo medesimo la distinzione di cose *mancipi* e *nec mancipi*, e di suoli Italici, e Provinciali, estendendo il tempo dell'usocapione a tre anni per le cose mobili, a diece, e venti per le immobili, siccome era per la prescrizione (2). Ma anche dopo la costituzione di Giustiniano pur vi rimasero delle differenze, essendovi cose, che *præscribi non usucapi possunt*, come son fra le altre le servitù *prædiorum rusticorum*, *&* *urbanorum* (3).

Ma neppure quel che si era aggiunto al dritto civile e per le costituzioni de' Principi, e per le interpetrazioni de' Prudenti sino a' tempi di Teodosio il Grande, bastò ad ottener pienamente il fine della legge, nel metter su usocapioni, e prescrizioni. La prescrizione *longi temporis*, come abbiam

---

(1) *L. cum sponsus §. in vectigalibus D. de public. in rem act.*

(2) *L. unic. C. de usucap. transform.*

(3) *V. Cujac. in paratit. Cod. de præscript. long. temp.*

biam detto, richiedeva di necessità la buona fede (1). Eranvi de' casi, ne' quali non militava (2). Non poteasi con effetto opporre a chi della restituzione *in integrum* si potea giovare (3). E finalmente non valeva per le azioni personali, o miste (4). Dovean dunque le liti essere eterne; i dominj delle cose dovean sempre esser fluttuanti, ed incerti; non dovea darsi lunghezza di anni, che la quiete dell' uman genere potesse assicurare? O questo si credette un incomportabile disordine. *Quis ferat*, (così l' Imp. Valentiniano in una sua novella *de præscript. XXX. annor.*) *institui jurgia, quæ Avi, & Proavi nescierunt: Quæ alia improbum litigatorem tam valida defensio submovebit, si possessorem nec sæcula in infinitum transacta defendunt?* Diedesi dunque a ciò opportuno riparo, con introdursi quella nuova specie di prescrizione, che *patronam humani generis* chiamò Cassiodoro, cioè la prescrizione *longissimi temporis*, la quale lo spazio di anni trenta includeva (5).

Se di quest' altra prescrizione ignota affatto a' Romani

(1) *L. 2. 5. 6. C. de præscript. long. temp.*

(2) *Tit. C. in quib. causs. cessat long. temp. præscript.*

(3) *Tit. Cod. quib. non obiicitur long. temp. præscript.*

(4) *L. 3. 4. C. in quib. causs. &c. l. 5. C. quib. non obiicitur long. temp. præscr.*

(5) *L. 3. C. de præscript. XXX. vel XL. ann.*

mani Giureconfulti (1) debba dirfi autore Teodofio il giovane, o pure il grande, ficcome giufta il fentimento di Cujacio (2) fi è creduto comunemente, per non deviare dal noftro fcopo, il lafceremo agli ameni ftudj degli eruditi, e direm foltanto, che ficcome all'ufocapione la prefcrizione *longi temporis*, così a quefta la prefcrizione *longiffimi temporis* venne dietro, per quei cafi appunto, ne' quali la prima non potea valere. Prima di queft' altra più privilegiata prefcrizione contra il poffeffor di mala fede l' azione *in rem* era perpetua, e fimilmente nelle Provincie eterna era l' azione *in perfonam*, o mifta: *At ex conftitutione Theodofii nullæ actiones funt perpetuæ, æternæ, vel fempiternæ; immo omnes qualefcumque five in perfonam, five in rem, vel mixtæ, vel hypothecariæ, ideft five domino, five creditori competant, etiamfi agatur adverfus malæ fidei poffefforem, adverfus prædonem triginta annorum præfcriptione tolluntur* (3). Per quefta prefcrizione adunque non fi richiede titolo, non buona fede; nè vi è privilegio, che le refifta, tranne quello dell' età pupillare: ed anche ove in

(1) *V. Hieronym. Grofolt. libell. de ufucap. in Thefaur. Everard. Otton. tom. 5.*

(2) *Cujac. ad tit. 39. lib. 7. Cod. de præfcript. 30., vel 40. ann. tom. 9. p. 1029. C.*

(3) *Cujac. ibid.*

in legge si dica *nullam obstare præscriptionem temporis*, deesi ciò intendere di ogni altra prescrizione da questa in fuori. *Et generaliter quibus in caussis, vel quibus in locis nullam obstare præscriptionem temporis legimus, ut in l. ult. sup. ne de stat. defunct., & aliis plerisque in locis, illis tamen omnibus casibus obstat præscriptio triginta annorum* (1); così Cujacio, il quale in altro luogo avendo enumerati i vizj, che impediscono l' usocapione, e la prescrizione, siegue a dire. *At etsi obstet vitium utrumque usucapioni, & longi temporis præscriptioni, constat tamen non obstare præscriptioni longissimi temporis, idest annorum* 30. *Hæc enim præscriptio actiones, & jura omnia perimit, etiam ea, quorum Theodosius auctor præscriptionis annorum* 30. *mentionem non fecit. . . . Igitur si ab initio res vi possessa est, cuilibet possessori prodest annorum* 30. *præscriptio, non obstat rei vitium &c.* (2). Questa è l' efficacia della prescrizione *longissimi temporis*, son questi gli effetti, che produce: *Has vires hæc possidet exceptio, ut si bona fides accesserit usucapiat, acquiratque dominium; sin mala fides adsit continuata possessione quamcumque actionem realem, et personalem foro, et judiciis submoveat* (3).

Ma

(1) *Cujac. ibid.*

(2) *Cujac. observ. lib.* 10. *c.* 12. *tom.* 3. *p.* 264. *A.*

(3) *Grosolt. ibid.*

Ma perciocchè gl'ingegni degli uomini furon sempre fatti ad un modo, e l'arte di cavillare è al mondo antichissima si cominciaron sopra la costituzione di Teodosio a muover quistioni, ed a dirsi, che quella non riguardava, che le azioni segnatamente spiegate, non già tutte le altre in generale: onde fu, che varie azioni dalla prescrizione *longissimi temporis* si andavan sottraendo. Diede ciò occasione ad una nuova costituzione dell' Imp. Anastasio, colla quale si stabilì, che se mai fossevi stata azione, che avesse potuto dalla prescrizione di anni 30. esentarsi, si dovesse intender compresa nell'ultima prescrizione allora introdotta, cioè quella di anni 40. *Ut si quis contractus, vel si qua actio, quae cum non esset expressim supradictis temporalibus praescriptionibus concepta, quorundam tamen vel a fortuita, vel excogitata interpetratione saepe dictarum exceptionum laqueos evadere posse videatur, huic saluberrimae nostrae sanctioni succumbat, & quadraginta annorum curriculis procul dubio sopiatur* (1). Ed ecco che siccome alla prescrizione *longi temporis* quella di anni 30., così a questa l'altra di anni 40. succedette.

Cotesta nuova maniera di prescrizione, comechè uniforme in tutto alla precedente di anni 30. e nella qualità, e negli effetti, fu nondimeno e più estesa, e meglio di quella spiegata: laonde comprese ogni qualunque ragione e pubblica, e privata, e qualsivoglia azione reale, e personale, niuna

(1) *L. 4. C. de praescript. 30., vel 40. ann.*

na eccettuata. *Nullumque jus privatum, vel publicum in quacumque caussa, vel quacumque persona, quod prædictorum quadraginta annorum extinctum est jugi silentio, moveatur* (1), e non men contra i privati, che contra il Fisco ebbe forza, e vigore (2).

Fu questo l'ultimo termine, a cui per dritto civile si estesero le prescrizioni: se non che Giustiniano a favor delle Chiese generalmente, e delle Città per alcuni determinati casi ampliò la prescrizione *longissimi temporis* sino agli anni cento (3); ma indi abolì quest'altra prescrizione, e la ridusse agli anni 40. per le Chiese (4), lasciando la centenaria in alcuni determinati casi per le Città solamente (5).

L'ordine delle cose porterebbe ora di passarsi a vedere quel che intorno alle prescrizioni siasi dal dritto del Regno stabilito; noi però ce ne spediremo in poche parole. Eran nate per consuetudine in alcune parti del Regno delle brevissime, e pressochè momentanee prescrizioni, di un' anno cioè, di un mese, di un giorno, di un'ora. Stimò pertanto l' Imp. Federico II. di doversi queste cosiffatte consuetudini, che chiamò egli dure, e crudeli in tut-

(1) *L. 4. C. eod.*

(2) *L. fin. C. de fund. patrim. l. 6. C. de præscript. 30. ann.*

(3) *L. ult. C. de Sacr. Eccl.*

(4) *Nov. 111. 131. V. Van Espen in comm. ad II. p. decret. Grat. causs. 16.*

(5) *V. Donell. lib. 5. c. 31. n. 8. 9.*

tutto abolire, ſiccome e' fece (1), riducendo queſta materia a' principj del dritto Romano. Eſteſe inoltre la preſcrizione anche a' feudi (2); e l'acerrimo mantenitore, che e' fu delle ragioni del Fiſco, non altra preſcrizione, che la centenaria volle che al Fiſco ſi poteſſe opporre (3). Finalmente che nel noſtro Regno abbian le preſcrizioni tutto il lor vigore, ogni volta che i requiſiti del dritto comune, municipale, e Pontificio concorrano non è da dubitarne dopo il general decreto del S. C. l'anno 1738. promulgato.

Reſta per ultimo a dirſi alcuna coſa del dritto Pontificio, il quale in queſta materia ha avuto da per tutto, e ſpecialmente appreſſo di noi grandiſſimo ſpaccio. Il dritto canonico ha proceduto con maggior reſtrizione, e ritenutezza. Ammeſſa ha la preſcrizione quante volte il poſſeſſo non ſia nè ſul principio, nè fra il decorſo di mala fede contaminato (4); ed è queſta la maſſima differenza, che fra il dritto civile, e 'l Pontificio in ordine alla preſcrizione intercede (5).

(1) *Conſt. Regn. duram, & diram tit. de præſcr.*

(2) *Conſt. Regn. conſuetudinem pravam tit. de reiact., & except.*

(3) *Conſt. Regn. quadragennalem tit. de prorogat. præſcript.*

(4) *Cap. Vigilanti, & cap. ult. de præſcript. V. Jan. a Coſt. in comm. ad d. c. vigilanti tit. 26. lib. 2. Decretal.*

(5) *Groſolt. ibid. in fin.*

Queste generali notizie ci agevolano la strada al nostro fine. La prescrizione di anni 30., o 40. per dritto civile non vuol nè titolo, nè buona fede, e molto meno la centenaria. Per dritto canonico però, al quale in questo le nostre leggi si sono uniformate, l'uno, e l'altra si richiede: ma nella centenaria il titolo, e la buona fede sempre si suppone. Ove però il titolo vizioso apparisca, o si vegga esservi della mala fede nel principio intervenuta, o nel decorso sopraggiunta, perchè la presunzione dee cedere al fatto, la prescrizione centenaria *jure Pontificio* anderà a cadere.

Ma oltre della centenaria un' altra prescrizione vi è, di cui non ancora abbiam parlato, cioè l' immemorabile. Questa è ben diversa dalla centenaria, ed è tale di sua natura, che a veruna inchiesta di titolo, e di buona fede non può soggiacere: *Præscriptio centum annorum in plerisque differt ab ea, quæ est tanti temporis, cujus initii non extet memoria: in hoc tamen convenit, quod neque tituli, neque bonæ fidei probationem ullam requirit. Nam præter id quod ex solo lapsu tam longi temporis, & titulus, & bona fides facile præsumitur, ipsa etiam temporis antiquitas utroque casu justi tituli vim obtinet. Cui consequens est, ut si tam diutinæ possessionis titulus aliquis vitiosus proferatur, aut qua alia ratione malam fidem ab initio intervenisse appareat, centenaria praescriptio nulla sit, postquam jure Pontificio placuit, ut nec malae fidei possessor, nec debitor, nec ipsius heres ulla temporis praescriptione defendi possit. Quae tamen exceptio non cadit in praescriptionem immeme-*

memorialis temporis, *quia immemoriale tempus futurum non sit*, *si ponas malae fidei*, *quae ab initio intervenerit memoriam aliquam constare* (1), ed il Coccei Padre: *Inepta est quaestio an bona fides in immemoriali praescriptione requiratur*: *bona fides enim est justa opinio dominii*; *at semper justam dominii opinionem habet qui nescit quo titulo res ad se pervenerit* (2). Nè il dritto canonico ove si entri ad immemorabile va più in traccia di titolo, e di buona fede (3).

Dopo le cose già dette apparisce manifestamente quanto fuor di proposito l'Università, siccome in una sua supplica si è spiegata (4) dell'esazione delle decime richiegga da noi il titolo. Questo è un voler pretendere l'impossibile, imperocchè immemorabile, e titolo son cose tra loro contraddittorie. Se vi è titolo non può esservi immemorabile: e chi ha, come noi l'immemorabile, non dee poter dimostrare il titolo.

Ma noi abbiam già soddisfatto a'desiderj dell'Università, abbiam già esibito il titolo, ed ella par che voglia chiudere gli occhi per non vederlo. Il nostro titolo è l'immemorabile. Ed a dire il vero l'immemorabile non è propriamente prescrizione, o sia eccezione, ma titolo, e titolo il più legittimo,

D 2

(1) *Cod. Fabr. lib.* 6. *tit.* 13. *de praescr ip. def.* 2.

(2) *Cocc. ad* §. *IV. lib.* 2. *Grot. de i. b.*, & *p.*

(3) *Cap. Episcopum de praescript. in* 6. *cap. Super de verb. sign.*

(4) *f.* 23. *a c.*

mo, il più giusto, che possa aversi. Semprechè nelle leggi Romane d'immemorabile si parla, che pur se ne parla in varj luoghi (1), sempre si ha in conto di titolo, non già di prescrizione. *Ductus aquae, cujus origo memoriam excesserit jure constituti loco habetur* (2), spiega Francesco Connano: *idest habetur loco ejus, qui jure esset constitutus* (3). E nel §. 3. della legge seconda *de aqu.*, *&* *aqu. pluv. arc.* veggonsi andar del pari e la pubblica autorità, e l'immemorabile: *Cassius autem scribit, si qua opera aquae mittendae caussa publica auctoritate facta sint, in aquae pluviae arcendae actionem non venire: in eadem caussa esse ea, quorum memoriam vetustas excedat*. Nè da questo dissente in nulla il dritto canonico, secondo il quale differenza niuna non si fa tra l'immemorabile, e la concessione del Principe. *Praeterea cum pedagia, guidagia, salinaria tibi Legatus interdixerit memoratus, auctoritate Apostolica duximus declarandum, illa esse pedagia, salinaria, guidagia interdicta, quae non apparent Imperatorum, vel Regum, vel Lateranensis Concilj largitione concessa, vel ex antiqua consuetudine a tempore, cujus non extat memoria, introducta* (4). Nè diversa idea ne hanno avuta i Dottori. L'immemorabile, dice Wesembecio *praescriptio non est, sed potius privilegium*,

(1) *L.* 3. §. 2. *D. de aqu. quotid., & aestiv. l.* 1. §. *ult. l.* 2. §. 3. 7. *de aqu., & aqu. pluv. arc.*

(2) *D. l.* 3. §. 2. *de aqu. quotid., & aestiv.*

(3) *Connan. comm. jur. civ. lib.* 4. *c.* 12. *n.* 17.

(4) *Cap. Super de verb. sign.*

gium, *& praesumpta concessio* (1); e Cujacio *lex ait jure constituti loco haberi aquae ductum, cujus origo hominum superstitum memoriam excessit; jure constituti, inquam, loco haberi, idest memoria illa est justus titulus* (2). E non senza gravissima ragione dell' immemorabile formato si è questo concetto, imperciocchè per giustificarla non fa d' uopo ricorrere, come nelle altre prescrizioni a quegli estrinseci principj di doversi diminuire le liti, assicurare la quiete degli uomini, punire la trascuraggine di coloro, che dopo di aversi fatta occupare la propria roba, ne lasciano altrui pacificamente in possesso, senza dolersene per lungo corso di anni. Il pregio dell'immemorabile da più puro fonte deriva, cioè da una ferma persuasione scolpita negli animi di tutti, che sia impossibile di non essersi per giusto titolo acquistata quella cosa, la quale uom possa dimostrare, di aver egli sempre posseduta quietamente, e di averla così posseduta i suoi Maggiori in infinito, sicchè la prima origine non si possa additare. Sentasi quanto ingegnosamente abbia il Boemero maneggiato quest' argomento. *Plerique de praescriptione immemoriali hunc sibi formant conceptum, quod per illam novum jus introducatur, sicuti per alias praescriptiones, itaut tum exceptionem, tum jus irrevocabile operetur. Quantum ex*

(1) *Wesembec. ad tit. de servit. lib.8. D. p.336. A.*
(2) *Cujac. ad l. 4. C. de praescript. 30. vel 40. ann. tom. 9. p. 1038. C.*

ex adductis textibus colligere possum non hæc fuisse videtur intentio J. C. de viribus vetustatis edisserentium. Nullibi eandem inter præscriptionum species retulerunt, sed potius ab iisdem distinxere. Expeditum est jure Digestorum præscriptiones quascumque non dominium, aut jus quoddam in re produxisse, exceptionem unice operabantur. Possessorem quatenus possidebat tutum praestabant, possessione autem destituto jus repetendi non concedebant. Vetustati effectus pinguiores tribuuntur, ut vicem tituli haberet, ut jus perfectum, ac irrevocabile produceret. Eleganter Rævardus in Triboniano §. 9. *ait* : Ut id jure possideam, cujus acquisitio memoriam excedit, non tam lex efficit constituta, quam humanis mentibus, velut tabellis æneis insculpta naturalis constitutio. *Accomodatius ad rem dici nihil potuisset. Ipsa utique ratio naturalis dictitat, vetustatem, cujus originis memoria non extet, validissimam inducere probationem, eum, qui jus quoddam possidet optimo titulo, & jure munitum, non vero solo lapsu temporis demum acquisivisse. Qui vetustatem allegat non novum jus se hac ipsa comparasse ait, sed jam olim Majores suos id ipsum legitime acquisivisse contendit. Alius quilibet tenetur probare titulum, & modum acquirendi, maxime si contra eum præsumptio militat. Ab hac probatione liberatur qui vetustate temporis munitus est; quia hæc ipsa est instar probationis optimæ, quippe quæ præsumptionem urgentissimam inducit, cui tamdiu standum, donec origo memoriæ, seu initium acquisitionis demonstretur, & inde appareat illegitime jus, quod quis possidet, acquisivisse. Hac origine demonstrata præscriptio immemorialis deficit*

ficit, quia praesumptio cedere debet veritati: ea non probata præsumptio validissima ex vetustissima possessione desumpta tuetur possessorem, ut dicendum sit, eum ab initio jus, quod possidet, legitime acquisivisse. Ita J. C. philosophantur locis adductis, nec aliter ductu rectæ rationis sentire potuere (1).

E quindi poi nati sono quegli assiomi ricevuti così comunemente fra i Dottori. Che contra l'immemorabile non si ammetta presunzione. Che l'immemorabile, come quella, che al titolo equivale abbia vigore contra qualunque sorta di persone, anche contro a' pupilli. Che all'immemorabile non possa opporsi resistenza di legge; onde ne' loro libri si trovano sparse così frequentemente quelle sentenze: *Immemorialis procedit etiamsi jus commune resistat* (2). *Jura omnia, quæ acquiri possunt privilegio possideri etiam possunt ob immemorabilem* (3). *Si privilegium Principis hoc facit, idem faciet præscriptio, cujus non est memoria* (4). *Quidquid concedi potest per modum privilegj, illud acquiritur præscriptione*

(1) *Boehmer. Jus Ecclesiast. Protestant. ad lib. 2. tit. 26. decretal §. 39.*

(2) *V. Marc. disp. forens. 25. n. 10. Ursill. ad Afflict. decis. 254. n. 5. Andr. in c. Imperialem §. nec Dominus col. 3. n. 50. Corn. cons. 368. vol. 5.*

(3) *V. Menoch. de retin. possess. remed. 3. Capyc. decis. 6. de Pont. cons. 97.*

(4) *Andr. in Const. Regn. quadragennalem in princ. & in c. 1. v. flumina; quæ sint regal.*

ptione immemoriali (1), ed altre di questa fatta. Sentenze non meno all'autorità di tanti gravissimi Scrittori, che alla più sana ragione appoggiate, siccome per le cose sin quì dette è ben chiaro, e manifesto.

Nel caso presente però concorre un' altra gravissima circostanza. Il nostro dritto in esiger le decime anche fuori il distretto oltre l' immemorabile ha di più il pregio di essere stato autorizzato dal Principe, approvato dal Magistrato. Noi sopra abbiam veduto, che il privilegio dell'esenzione da'pesi fiscali a riguardo specialmente di queste decime ebbe ad esser conceduto, ed indi confermato dal Re Ferrante Primo, e dall'Imperator Carlo V.. Dunque e chi diede, e chi ratificò il privilegio dovè sapere questa sorta di esazione, che si faceva dall' Arcivescovo, e non che autorizzarla volle dippiù darne a'Cittadini di S. Andrea un compenso, anche con discapito degl'interessi fiscali. E si dovrà soffrire, che voglia oggi l' Università chiamarla *scandalosissima esazione?* E la Regia Camera, quel Tribunale inteso tutto a'vantaggi del Fisco, perchè mai l'avvalorò con tanti suoi decreti, e non piuttosto rappresentò al Principe, che dipendendo il privilegio da un' illegittimo dritto, che sopra quei Cittadini l' Arcivescovo di Consa esercitava, si dovesse quello toglier via, e così cessando la causa, il privilegio abolirsi?

Re-

(1) *Beyer. delin. jur. civ. ad tit. 1. lib. II. Inst.* n. 35.

Resterebbe per dare all'opera compimento, che quanto si è detto venisse a corroborarsi con esempj di cose giudicate: noi però il riputiam superfluo, dappoichè per le cose finora ragionate, senza andar cercando delle particolari decisioni, crediamo di poter francamente assumere questa general proposizione, che non siasi giammai dato il caso di essersi deciso contra l'immemorabile. L'Autore dell'allegazione per l'Università ci ha veramente opposta una contraria decisione in materia di decime *extra territorium* registrata da Gian-Vincenzo di Anna (1), della quale fa menzione il Novario (2): per poterci però convincere dovea far vedere, che in quella causa militava a pro del Barone l'immemorabile. Ma se egli passato fosse un poco più oltre dell'epigrafe, che a quel gravame prepose Novario, avrebbe veduto, che la cosa andava tutta al rovescio, nè quella decisione ci avrebbe rammentata. Il Novario dopo di aver dette varie cose estranee all'argomento, soggiugne in fine. *Est tamen verum, deveniendo ad nostrum articulum principalem, quod si ex longo temporis cursu Barones haberent hoc jus percipiendi decimas etiam de satis extra territorium, essent in illo manutenendi, ut per Viv. decis. 4. n. 63., ubi probat decimas solvendas esse nedum ex fructibus recollectis in territorio, sed de omnibus aliis etiam perceptis extra territorium, accedente tamen consuetudine; sicque innuit decretum fuisse*

(1) *Sing.* 556.

(2) *De gravam. Vassall. tom.* 1. *gravam.* 306.

fuisse per Collaterale Consilium de anno 1581. *ad favorem Rev. Capituli Lucerini contra heredes Lucii de Sanctis, & ita ipsum determinasse uti Delegatum ab eodem Collaterali Consilio ad favorem Ven. Capituli Terre Ursariæ contra Universitatem, & Cives ejusdem Terre: Unde dicendum est, quod Baro asserens se recepisse decimas etiam de seminatis extra territorium tenetur allegare, & probare titulum, cum eidem jus resistat &c. Nisi tanti temporis allegetur praescriptio, cujus hominum memoria in contrarium non extet* (1). Sarebbe paga l' Università, che della nostra causa fosse giudice il Novario?

Ma perchè la dimostrazione del nostro assunto non si abbia a dire in questa parte monca, e difettosa, addurrem un'esempio, il quale nella causa presente dovrebbe presso a poco aver forza di cosa giudicata. Gli Abitanti della Terra di S. Menna, feudo similmente della Mensa di Consa, non furon da meno de' Cittadini di S. Andrea, anzi prima di essi, siccome sopra si è accennato, proposero i loro aggravj contra l'Arcivescovo, che era a quei dì il Cardinal Alfonso Gesualdo. Il principale oggetto della lite fu appunto il peso delle decime fuori territorio: *Item detto Illustriss. et Reverendiss. Signore, et soi Vicarj, et Officiali pretendono voler constrengere essi supplicanti a pagare la decima a detto Reverendiss. Signore delli frutti, et vittuaglie, che nascono, et percepono extra lo territorio de S. Mennajo nelli territorj de altri, quali teneno affictati in denari*

(1) *Novar. ibid. n.* 8. 9.

nari, et ne pagano alli padruni delle dette terre: per questo peteno se li debbia provedere, che essi supplicanti non siano tenuti a pagare la decima predetta, e che detto Illustriss., et Reverendiss. Signore, et soi Officiali abstineant etiam lite pendente (1). Negli stessissimi termini appunto il primo capo delle gravezze di S. Andrea fu concepito (2). E tale analogia, e somiglianza avean le decime di S. Andrea con quelle di S. Menna, che come abbiam sopra veduto, il Cardinal Gesualdo ne trattò unitamente ne' suoi articoli, come di una cosa medesima, e dalle prime prese argomento a provar le seconde (3).

Ma la Comunità di S. Menna a differenza di quella di S. Andrea credeva di avere una ragione speciale per esimersi dalle decime, cioè che non godeva ella, come l' Università di S. Andrea, dell'immunità da' pagamenti fiscali: *Item si se dicesse, et probasse, che ad Sancto Andrea pagano la decima alli Preiti, & al Reverendiss. Archiepiscopo, ex adverso excipiendo ponitur, como quelli de Sancto Andrea sono Ecclesiastici, & non pagano pagamenti fiscali a la Regia Corte nè ordinarj, nè extraordinarj, & quelli de Sancto Mennajo sono Vaxalli di la Regia Corte, & pagano li pagamenti fiscali ordinarj, & extraordinarj* (4). Que-

(1) F. 321. *a. a.*
(2) F. 2. *a. a.*
(3) F. 265. *at. a. a.*
(4) F. 225. *a. a.*

Questa causa ebbe principio circa l' anno 1550. , ed è durata fino a' giorni nostri , cioè fino all' anno 1749. quando finalmente terminò con diffintiva sentenza del S. C., che quì trascriveremo interamente. *Per hanc nostram definitivam sententiam dicimus &c. Universitatem , & Cives S. Mennæ teneri, prout præsenti nostra definitiva sententia teneri volumus , & mandamus, ad præstationem prætensam per Rev. Archiepiscopum Compsanum pro decima victualium satorum extra territorium ejusdem Terræ, intra tamen Dioecesim Campsanam ad eamdem rationem, qua dicto Rev. Archiepiscopo præstatur ab iisdem Civibus pro decima victualium satorum infra fines , & territorium ejusdem Terræ, deducta tamen in beneficium eorundem Civium respective quantitate , quæ per eosdem præstatur Rev. Parochis dictæ Terræ . Verum dictus Rev. Archiepiscopus deputet personam ad recipiendam decimam prædictam in area singulorum recolligentium, requisitis prius iisdem Civibus , & expectetur per illos dies requisitionis, quæ fiat de mane , alias liceat Civibus adsportare eadem victualia absque incursu poenæ* (1). L' Università accorse col rimedio della restituzione *in integrum* , ma fu vinta di nuovo : e niente sgomentata delle due uniformi sentenze del S. C. tentò di risorgere un' altra volta col richiamo delle nullità, ma non furon ricevute (2) . Si adatti alla nostra causa cotesta sentenza, e si vegga, se l'esempio stia a capello. Due feudi possiede la

(1) *F.* *a. c.*
(2) *F.* *a. c.*

la Chiesa di Consa nella stessa sua Diocesi poco tra lor distanti, S. Andrea, e S. Menna. Il dritto medesimo delle decime e dentro, e fuori il territorio esercita l'Arcivescovo non men sull'uno, che sull'altro. Si risentono i Cittadini di S. Menna per cotesto peso, e quei di S. Andrea fanno lo stesso nè più, nè meno. Dicon però da vantaggio que' di S. Menna, che un tal peso era a' Cittadini di S. Andrea più comportevole, poichè ne avean essi un'abbondante compenso coll' esenzione da' pagamenti fiscali. Il S. C. con due uniformi sentenze dopo una lite di due secoli interi, con piena cognizione di causa condanna i Cittadini di S.Menna a dover render le decime all'Arcivescovo egualmente fuori, che dentro il territorio. E potrem poi dubitare, che per S. Andrea abbiasi a decidere diversamente?

Un dubbio solo potrebbe muoversi sopra la decisione di S. Menna, cioè, che si menan quivi buone le decime fuori del distretto, ma circoscritte fra la Diocesi, e le nostre pruove comprendon anche le decime oltre alla Diocesi. Ma il dubbio di leggieri si risolverà, sol che si esponga qual sia presentemente lo stato delle cose. Quando fu dedotta la prima volta la lite era la Mensa nel possesso immemorabile delle decime e nel territorio di S.Andrea, e dentro, e fuori la Diocesi. Le decime per alcune specie di prodotti erano a ragion di ottava, per altre di decima, siccome colla scorta delle antiche pruove si è dimostrato. Ma in processo di tempo per condescendenza degli Arcive-
scovi

ſcovi furon le decime di molto diminuite, eſſendoſi ridotte generalmente ad un per dieci, e riſtrette nel territorio di S. Andrea, e fra la Dioceſi ſolamente. Queſto nuovo ſiſtema dovea già eſſere in uſo nell'anno 1720. a tempo dell'Arciveſcovo Franceſco Niccolai, dappoichè, ſecondo abbiam ſopra avvertito, nelle di lui pruove coteſta variazione cominciò a ſentirſi. Or queſto ſiſtema medeſimo continova al dì d'oggi a mantenerſi; per la qual coſa la deciſione di S. Menna alla cauſa preſente può beniſſimo accomodarſi. E pure in mezzo a tanta moderazione dobbiam ſentire i piagniſtei dell'Univerſità di S. Andrea, che tratto tratto va deplorando miſerie, gravezze, eſtorſioni, ſol per mettere in diſcredito la ſtima di un ragguardevole Prelato, il quale altro non ha fatto, nè fa, che difendere, e conſervare que' legittimi dritti, che da'ſuoi Anteceſſori gli furon traſmeſſi.
Ma di che ſi duole in fine l'Univerſità di S. Andrea. Le decime entro il territorio nulla an certamente di ſtrano, di eſorbitante: ſon quelle rate di frutti, che per ragion del dominio debbonſi al padrone diretto. Son decime prediali, feudali. Son peſi reali, ed intrinſeci di quei fondi, che con queſta condizione i Cittadini poſſeggono. Nè debbon coſtoro luſingarſi, ſiccome ne an dato indizio in una loro ſupplica (1), di poterſi eziandio contro di queſte avventare, quando gli ſteſſi loro Antenati, che ſegnaron la via oggi da eſſiloro battuta,

(1) *F.* 23. *a. c.*

tuta, almeno per la maggior parte de' prodotti non le misero già in disputa, ma si prese anzi la briga di provarle, e stabilirle con testimonj, e con valevoli scritture.

Tutta dunque la controversia può ristrignersi alle decime fuori del distretto, e dentro la Diocesi. Ma è poi cotesto peso così enorme, specialmente secondo l'uso presente, che non sia dall'esenzione da' pagamenti fiscali, di cui gode l'Università, a sufficienza, anzi a soprabbondanza ricompensato? L'Università di S. Andrea comprende il numero di duecento, e sei fuochi, secondo l'ultima numerazione, laonde la tassa del di lei peso ordinario sol per li carlini quarantadue a fuoco monterebbe ad annui ducati 865., pe' quali però nulla da lei riscuote il Regio Fisco. Egli è vero, che paga ella annui ducati 82. 97., ma nascon questi da diversa origine. Nell'anno 1612. fu l'Università messa in tassa per annui ducati 122. a cagion de' presidj fissi, e de' corpi della portolania, e della zecca, che possedeva: si risentì ella di cotale aggravio, e fattosi scudo del suo privilegio, le riuscì per molti anni di non far la tassa eseguire; stimò finalmente nel 1671. di transigersi col Fisco, le cui pretensioni almen pel corpo della zecca, da lei posseduto senza titolo, non eran poi tanto di ragione sfornite. Ed ecco onde proviene il peso degli annui duc. 82. 97., che ora sostiene (1). Or il risparmio, che fa in ogni anno di duc. nove-

(1) *F.* *a. c.*

vecento a un dì presso è così poca cosa, che non basti a farle soffrire in pace, anzi lietamente quel carico delle decime, da cui principalmente il suo privilegio riconosce? O pur vorrebbe godersi il privilegio, e scuotere il peso, che quello porta con seco?

Vegga bene però di non farsi tanto sedurre da codesta piacevole lusinga, che per andar dietro ad un'immaginario leggieri vantaggio, non abbia da mettere a rischio un bene solido, ed inestimabile; dappoichè se il peso si togliesse, non vi sarebbe ragion sufficiente per doversi il privilegio mantenere. Nè il Fisco certamente lascerebbe fuggirsi di mano questa occasione senza volerne profittare: tanto maggiormente, che se mai le decime si abolissero, verrebbe per altra parte il Regio Fisco a sentire non piccol danno, imperciochè dovrebbero nel tempo medesimo e l'adoa, ed i quindennj, che sopra le decime il Fisco esige, estinguersi; e perciò non essendo nella presente causa l'interesse del Fisco da quello dell'Arcivescovo disunito, dovrà alla decisione l' Avvocato del Regal patrimonio intervenire. O il privilegio intanto, e con esso il peso, o volendosi scuotere il peso cesserà il privilegio. Volgendoci adunque all'Università le diremo

Aut hæc cum illis sunt habenda, aut illa cum his amittenda sunt

Harum duarum conditionum nunc utram malis vide.

CA-

C A P. II.

Del dritto proibitivo de' forni, e de' molini.

SI duole in secondo luogo l' Università di S. Andrea del dritto proibitivo de' forni, e de' molini, che dal Barone si esercita. Anche cotesto dritto fu tolto di mira nella lite dell' anno 1603., poichè fra gli altri capi allora dedotti al numero sesto, e settimo leggiamo, che l' Università si querelò, di essere a' suoi Cittadini vietato il far uso di proprj forni, ed il poter recare altrove a macinare le loro biade, che ne' molini baronali. Ma intorno a questo punto tanto non si travagliò, quanto abbiam veduto, che si fece, e si disse sul fatto delle decime; laonde non dovrem molto in ciò dilungarci.

L' aggravio, che propose l' Università nel 1603. da chiaramente a divedere, che allora l' Arcivescovo di Consa si trovava in possesso di quel dritto; altrimenti non avrebbe ella avuto motivo da lamentarsene, e da foggiarne un capo di gravezza. Ma noi diciam di più, che quel possesso esser dovea ben vetusto, non già recente, e nato sotto l' Arcivescovo Scipion Gesualdo; conciossiachè verisimile non sia, anzi non sia credibile, che fra il brevissimo intervallo di pochi mesi, che intercedette fra la morte del Cardinal Alfonso Gesual-

do, e l' introduzione del giudizio, avesse potuto sorgere, e radicarsi, e stabilirsi una novità di quella fatta.

Ed invero manifestò appena l' Università il suo disegno di voler l' Arcivescovo Scipione attaccar anche per questa parte, che quegli immantinente oppose il possesso antichissimo anzi immemorabile della Mensa, da cui veniva cotal dritto sostenuto, e difeso. *Et sic etiam ab immemorabili, et antiquissimo tempore dicta Ecclesia stetit, prout stat in possessione tenendi furnos cum jure prohibendi Cives, ne possint construere furnos proprios, sed quod teneantur accedere ad coquendum in furnis Curiae cum dicta actione juris soliti pro furnatico* (1). Questa, che fu per altro una semplice asserzione di una delle parti, sembrerà, che poco giovar possa al nostro intento. Non è però così, se pongasi mente alla grande improbabilità di esfersi voluto parlare di possesso antichissimo, ed immemorabile, trattandosi di una innovazione, secondo l'idea dell' Università non peranche introdotta.

Ma questo è poco. Allora quando fu per la prima volta dedotto il giudizio, in tutta la Terra di S. Andrea un sol Cittadino non vi era, che avesse tenuti de' forni. E questa veramente una proposizione, che abbisogna di pruova, e noi indi a poco verremo a dimostrarla. Ci si permetta per ora di poterla assumere come una cosa provata. Or qual più chiaro argomento del dritto proibitivo,

(1) *F. 36. a. a.*

vo, di cui era allora l' Arcivescovo in possesso, che il vedersi generalmente tutta quella popolazione priva di particolari suoi forni? Si trattava di un comodo cotanto necessario alla vita, comodo, che facilmente, e con lievissimo dispendio ciascun avrebbe potuto proccurarsi: e pur con tuttociò nell' anno 1603. non trovavasi persona in S. Andrea, che provveduta ne fosse; anzi nè memoria, nè vestigio vi era di esserne stato alcuno per addietro fornito. Come mai ciò si potrà intendere, senza darsi per vero, che fossevi stata un' estrinseca resistenza, che l' avesse impedito; e questa non può certamente desumersi altronde, che dalla facoltà dell' Arcivescovo di proibire a' Cittadini l' uso di privati forni, e di obbligarli a doversi de' baronali servire.

Dimostrerem' ora la nostra proposizione, che nell' anno 1603. altri forni non vi eran nella Terra di S. Andrea salvochè quelli dell' Arcivescovo. Noi potremmo a tal' uopo valerci di un' informazione presa per l' Arcivescovo Scipione, colla quale, anche per testimonianza di molti Cittadini di S. Andrea, quel fatto rimase sufficientemente provato (1). Ma sarà meglio ferir l' inimico colle sue armi medesime, deducendo la nostra dimostrazione da quei documenti, che potrebber credersi all' Università più favorevoli.

Nella lite mossa l' anno 1603. l' Arcivescovo Gesualdo ebbe a soffrire delle molte soperchierie. Si

 è ve-

(1) *F.* 138. *ad* 141. *a. a.*

è veduto nel primo capo, che l' Università nel dedurre il giudizio sospese in sul fatto la contribuzion delle decime per le quali così ben fondata era la ragione della Mensa: Ma per rispetto ai forni commise un più criminoso attentato. Affine di snervare quel forte argomento del dritto proibitivo, che l' Arcivescovo trar potea dal non vedersi ivi altri forni eccetto que' della Mensa, sul nascer della lite si edificò ella di soppiatto un forno. Per cotesto attentato l' Arcivescovo Scipione levò le sue grida fino alle stelle: ricorse al S.C., e ne domandò il conveniente riparo (1). Ma poichè vide esser quella una via ben lunga, stimò essergli permesso *vim vi repellere*; e quindi con gran comitiva di gente portossi nella Terra di S. Andrea ad abbattere al suolo di sua propria autorità il forno, che l' Università si avea costrutto. Ma l' impresa gli riuscì più difficile assai di quel che egli creduto non avea; dappoichè levatasi ad arme tutta la popolazione, per impedire, che il forno non venisse diroccato, fu presso a sortire qualche irreparabile disordine: per la qual cosa l' Arcivescovo fu costretto a desistere dall' impresa, e tutto quel grande apparato andò a finire con una protesta, che egli si fece, in cui fu quel fatto per filo, e per segno descritto (2).

Or se il forno dell' Università fosse stato antico, e non

(1) *F.* 36. 70. 77. *a. a.*
(2) *F.* 156. *a. a.*

non già in tempo, e per occasion della lite costrutto, qual prodigiosa insania stata sarebbe quella dell' Arcivescovo Gesualdo, allorchè la lite ardea più fiera, d' andarlo a demolire, d' andarvi di persona, d' andarvi di mezzo dì? E quale stoltizia dovremmo supporre ne' Rettori dell' Università, per esser venuti a querelarsi nel S. C. del dritto proibitivo, che usava l' Arcivescovo, mentrechè quella possedeva già il suo forno?

Sarebbe stato un gran fatto, che l' Università avesse voluto far cadere a terra così bella congiuntura da criminare l' Arcivescovo. Eccoti pertanto un di lei ricorso al Collaterale (1), un ortatoria all' Arcivescovo (2), un' ordine di quel Tribunale all' Udienza, per informarsi, se l' Università si trovava in possessione del forno, *ed essendo così mantenerla, e difenderla in quella juris, et facti remediis opportunis* (3). L' Udienza deputò a tale effetto un Commessario; non abbiam però negli atti l' informazione, che colui compilò, ma soltanto da alcuni susseguenti ordini del Collaterale vegniamo in cognizione, che quegli avea trovato in S. Andrea esistente un sol forno, quello stesso, che l' Arcivescovo tentato avea di abbattere (4), il quale siccome dimostrato abbiamo, di fresco edificato si era con manifesto attentato. Ma se i

E 3 Cit-

(1) *F.* 39. *a. a.*
(2) *F.* 69. *a. a.*
(3) *F.* 66. *a. a.*
(4) *F.* 72. *a. a.*

Cittadini avessero avuti de' loro particolari forni, o almeno se di antichi forni vedute si fosser le vestigia, era quello il tempo più proprio, l' occasione più opportuna da farlo avverare. Non vi eran dunque nel 1603. altri forni, che que' del Barone, il che del di lui dritto proibitivo è un evidentissimo indizio.

Ma le pruove più luminose della nostra posizione vengono appunto dalla convenzione tra l' Università, ed il Card. Cesi. Cedette questi all' Università due forni, che allora avea, ed insiem con essi il dritto proibitivo, e quella si obbligò a pagargli annui ducati cento venti (1), ed indi si disse, *che l' Università si potesse esigere li deritti da tutte quelle persone, che coceno il pane conforme l'esigeva detto Illustrissimo Signor Cardinale Arcivescovo* (2). E nel capitolo seguente si aggiunse -- *Item se conviene, che nessuno futuro tempo possi detto Illustrissimo Signore Cardinale Arcivescovo, & suoi successori* pro tempore *erigere, nè far erigere altre forne in detta Terra de Santo Andrea, & suo destretto, sulochè per uso di casa di detto Illustrissimo Signore Cardinale, & sua fameglia tantum, nel quale caso possa cocere lo pane liberamente, senza esazione alcuna, purchè essendo alcuno de' suoi servitori, & fameglia Cittadino di S. Andrea non se ne servano detti servitori, e fameglia particulare in danno, & prejudicio di detta Università, & erigendo altre forne* con

(1) F. 480. *a t. a. a.*
(2) F. 480. *a t. a. a.*

con preteſto de fare cocere il pane con detti Cittadini, & commoranti in eſſa, in tal caſo ſia lecito ad detta Univerſità eſigere la ragione del pagamento, che li ſpetta, conforme eſigerà dalli altri Cittadini, non obſtante, che detto pane non l' abbiano cotto nelli forni de detta Univerſità (1). In queſti due capitoli l' Univerſità confeſsò col fatto quella verità, che prima avea impugnata. Se il dritto proibitivo ſi dovea dal Barone in lei trasferire, ſe il Barone non dovea tener forni neppur per uſo de' ſuoi familiari, caſochè foſſer Cittadini di S. Andrea, ſe l' Univerſità dovea continuare ad uſare del dritto proibitivo come prima avea fatto il Barone, dunque queſta facoltà nel Barone riſedeva; in caſo diverſo nè queſti avrebbe avuto che cedere, nè l' Univerſità avrebbe potuto indurre in danno de' ſuoi Cittadini un peſo tutto nuovo, ed inuſitato ſenza legittima autorità.

Che poi anche dopo la convenzione, la quale o per brieve tempo, o non mai eſeguita fu, il Barone aveſſe continovato ad eſercitare il ſuo dritto proibitivo, il fan patentemente vedere i capi di gravezze dell' Univerſità dell' anno 1720., e 1736. (2), e gli ultimi del 1780., ſui quali ſtiam ragionando.

Quanto ſi è detto tutto tende a ſtabilire, che nell' anno 1603. l' Arciveſcovo di Conſa era già ab antico in poſſeſſo del dritto proibitivo de' forni, poſſeſſo, che indi col corſo di altri due ſecoli ſi è mag-

(1) *F.* 480. *a t.* 481. *a. a.*
(2) *F.* 505. 570. *a. a.*

è maggiormente assodato. Resta a vedersi fino a quel segno quel possesso ci possa giovare. Questi così fatti dritti proibitivi posson sostenersi o per virtù di espressa concessione, o di prescrizione, o di consuetudine legittimamente prescritta, siccome dispone la notissima prammatica decimaquarta dell' Imp. Carlo V. sotto il titolo *de Baronibus*. Noi non possiam mostrare la concessione, o sia il privilegio, poichè la lunghezza degli anni ce ne ha nascosta la notizia. Ricorrerem dunque alla prescrizione.

L' Arcivescovo Gesualdo non men pel dritto proibitivo de' forni, che per le decime allegò un possesso antichissimo, ed immemorabile; e noi in fine di questo capo ne daremo un' evidentissimo argomento. La prammatica però non richiede l' immemorabile, ma una prescrizione ordinaria di diece, o al più di anni 30., e così comunemente è stata interpetrata dai Dottori (1). Prescindendo dunque per ora dall' immemorabile, quei molti argomenti, che abbiamo addotti debbon persuaderci di un possesso più lungo di dieci, o trenta, o quarant' anni, cioè più antico di quel che dalla prammatica si vuole per la prescrizione.

Ma potrà replicarsi dell' Università, che nè possesso, nè prescrizione possa suffragarci, quantevolte non apparisca, che siano antecedenti alla prammatica. Fu questa veramente l' opinione di Carlanto-

(1) *V.* Thesaur. *decis.* 16. *n.* 7. Gratian. *discept. forens.* 564. *n.* 53.

tonio di Rosa : ma cotesta distinzione non si esprime nella prammatica, nè si fa dagli altri Autori, che l' an commentata. Nè poi dobbiam essere così servilmente attaccati al sentimento di un Dottore, che non siaci permesso di ponderarne le ragioni, e se saranno false, o scarse rifiutarle, specialmente quando l' Autore non abbia trattato *ex professo* la materia. Ecco gli argomenti sopra i quali Carlantonio di Rosa fondò la sua opinione. *Primo ponderando illa verba* — Nos enim sicut Vassallos in libertate retinere quærimus, ita jura, quæ Barones habent, conservare intendimus, *quæ actum præteritum, & acquisitum, non vero futurum, & acquirendum respiciunt : etenim illud, quod non possidetur, minime conservatur. Secundo quia lex semper loquitur, & prohibenti resistit l. Arriani &c.; ideoque de prohibitione, et banno a Barone emanato non est habenda ratio, tamquam injusto, & contra jus, fasque omne, nec de Vassallorum patientia, uti metu, et concussione inducta. Capibl. etc. Tertio quia jus prohibendi in similibus est de regalibus, & quandam vectigalis speciem præsefert, ut probat &c. Et ex his infertur, quod possessio, quam Baro haberet non est manutenibilis ut solerter adnotat &c.* (1) Veggiam se questi argomenti reggano a martello.

Il primo dedotto delle parole della prammatica, che a di

(1) *De Ros. Civil. decr. prax. c.* 16. *n.* 80. *ad* 83.

a di lui giudizio, indicano un' atto già passato, e non già futuro, nulla conclude. La prammatica parla indeterminatamente, ed in guisa da poter comprendere e'l tempo passato, e'l futuro, non essendo limitato il senso delle additate parole con alcuno degli avverbj *hactenus*, *hucusque*, *modo*, o altro a questi somigliante. Nè è cosa nuova, che l' un tempo si cambj per l'altro: *Materia ita suadente præsens pro futuro, et futurum pro præsenti sumitur* (1). E la materia così porta nel caso nostro; dappoichè non facendo la prammatica differenza tra il privilegio, e la prescrizione, se le di lei parole dovesser riferirsi alla prescrizione già compita precedentemente, dovrebbero intendersi ancora del privilegio prima della stessa prammatica conceduto. Ma chi ha mai detto, che dopo della prammatica non possa il Principe concedere di così fatti privilegj, o concedendoli non abbian vigore?

Il secondo argomento colla risposta, che abbiam data al primo si risolve facilmente. Ammettendosi la prescrizione posteriore alla prammatica, dicendosi cioè, che la prammatica non l'escluda, non troverem già ostacolo nella legge, ma sarem nel caso dell'eccezione della legge. E molto meno fa peso quel che il di Rosa soggiugne, di non doversi tener conto della pazienza de' Vassalli, come es-

(1) Calvin. *Lexic. jur. v. futurum.*

effetto di forza, e di timore: conciossiachè lo stesso potrebbe dirsi circa la prescrizione precedente alla prammatica, contra la quale non ha egli che opporre.

Finalmente il terzo è un di quegli argomenti, che come dicono i loici *nimis probat*. Se tai dritti proibitivi di lor natura son fra il genere delle regalie imprescrittibili, neppur la prescrizione antecedente alla prammatica dovrebbe ammettersi: nè la prammatica decimaquarta fu certamente quella, che quei dritti elevò al grado di regalie.

Un nodo più difficile in apparenza rimane a sciogliersi. Tutto il nostro raziocinio si è fondato sopra il possesso della Mensa in tenere i forni, de' quali, e non di altri an sempremai fatto uso i Cittadini. Ma questo possesso non si reputa sufficiente nella materia, che abbiam per le mani ad indurre prescrizione. Si tratta quì di atti di spontanea volontà, che dai Dottori diconsi facoltativi; i quali non si suppongon mai nati da coazione, ma dalla libertà, che avea chi gli ha esercitati. Per questa specie di atti a sentimento di tutt' i Dottori non vi è lunghezza di anni, che basti a stabilire la prescrizione; ma può ella sorgere in un sol caso, se preceduta sia la proibizione, e sia indi seguita la tolleranza de' vassalli pel tempo necessario a compirsi la prescrizione.

Tutto ciò è vero; ma non può negarsi, che la proibizione, e la tolleranza, soprattutto se la cosa sia molto antica, non si possa anche per via di congetture

pro-

provare. Ed insuperabili congetture son quelle che abbiam già divisate, cioè che nel 1603. altri forni, se non quelli dell'Arcivescovo non v'erano in S. Andrea: Che neppure apparivan segni di esservene stati per lo passato: Che da quel tempo in fino ad ora altri non se ne sian veduti. Era impossibile, che senza la proibizione nel decorso di più secoli tutt' i Cittadini avesser voluto recar sempre il loro pane ai forni della Mensa, nè ad alcuno fosse mai venuto talento di aver in casa propria con tenuissima spesa una comodità così necessaria alla vita. In qual Città, in qual Villaggio, dove dritto proibitivo non si conosca, vi è abitazione, che ne sia sfornita. Questo portento adunque dovrebbesi solo nella Terra di S. Andrea ammirare? Ed affinchè alla ragione si unisca l'autorità, il Capobianco, Dottore certamente non sospetto a' Vassalli, fra le presunzioni, colle quali il dritto proibitivo si può provare, annovera appunto questa: *Item si esset unus furnus, vel duo solum Baronis, nam præsumptio est pro eis* (1).

Le cose dette finora an principalmente la mira al dritto proibitivo de' forni, ma in gran parte potran anche applicarsi a quello de' mulini, pe' quali però vi è un'altra special ragione. L'Università nel settimo aggravio del 1603. disse, che il Barone proibiva a' Cittadini d'andare a macinare ad altri mulini estranei. Disse di più. *E se*

(1) *Capibl. de Baronib. sup. pragm.* 14. *n.* 14.

E se pure alcuno di sua spontanea volontà vorrà andare a macinare alli molini di detto Barone, il molinaro sia tenuto tener la statera ceccata dalla Regia Cecca in detti molina, & pigliar lo grano a peso, e tornar la farina a peso, e pigliarsi la solita molitura (1). Di questo capo in tutto il corso della lite non si parlò mai più. Seguì poi la convenzione col Cardinal Cesi, la quale diede sesto a tutti i punti in controversia, e quivi occorse di farsi parola di nuovo de' mulini, ma verbo non si disse della prima parte del capo di gravezza, e sol alla seconda si diede provvedimento, con determinarsi, che il Mugnajo tener dovesse la stadera marcata, e riceversi il grano a peso, e così render la farina (2). Quel capo adunque del dritto proibitivo de' mulini nacque piuttosto da un principio d'odio, e di livore contro dell'Arcivescovo, poichè l'Università nè si curò di spignerlo innanzi durante la lite, nè pensò a darci compenso colla convenzione, siccome fece per tutti gli altri articoli, e per la seconda parte dello stesso capo.

Ci abbiam riserbato all'ultimo un argomento, che servirà egualmente e pe' forni, e pe' mulini. Trattando nel primo capo delle decime ci è occorso di dover accennare qual mai stata fosse l'antica condizione degli Abitanti di S.Andrea. Si è detto ivi, che se non servi, esser dovet-

F tero

(1) *F. 2. at. a. a.*
(2) *F. 481. at. a. a.*

tero almeno una ſpecie di liberti della Chieſa di Conſa *cum impoſitione onerum*; e così incidentemente qualche argomento ſe ne è dato. Alle coſe ivi addotte potrebbe aggiugnerſi, come un manifeſto indizio dell' additata loro qualità, l' eſſere ſtati nel privilegio di Ferrante Primo chiamati *homines* della Chieſa di Conſa, giacchè *Eccleſiæ homines cæpere dici qui antea ſervi dicebantur* (1). Or ſentiam da due egregj Scrittori di queſta materia, quali eran mai i contraſſegni dell' antica ſervitù, quali le condizioni, che a cotal fatta di gente ſolevanſi imporre. *Et ſi vero Monaſteria, & Eccleſiæ ſervis ſuis libertatem indulgerent, adhuc tamen antiquæ ſervitutis notas, & veſtigia in illis voluerunt reſidere. Notæ autem ſunt multiplicis generis, quædam ſacræ, quædam profanæ. Inter profanas penſio, ſolaria, redditus, & conſuetudines, quas pendunt antiquis Dominis*, obligatio panem coquendi in furno Dominico, *uvam premendi in ejuſdem torculari* (2). E lo ſteſſo abbiamo dal Tommaſini: *Coacervari hic poſſent quamplurima documenta, quibus liqueret Abbates, Decanos, Epiſcopos, Comites, Dominos antiquas relaxaſſe ſervitutes, ſeu ſingulis privatim hominibus, ſeu vicis, & conventibus hominum, a quibus non eſigebatur pro patrocinio, & de-*

(1) *Thomaſſin. de vet., & nov. Eccl. diſc. p. 2. lib. 1. c. 74. n. 3.*

(2) *Le Maiſtr. de bon., & poſſeſſ. Eccl. lib. 3. c. XI.*

& defensione , atque mundeburdo , nisi census annuus , jus molendini , & coquendi panis , *jus in matrimonio , in successiones caducas , jus vendicandi , usurpandique agros eorum , qui ipsi iniussu Domini alias in regiones demigrarent. Dominicalia hæc jura ipsæ quoque Ecclesiæ comparabant sibi , vel cum his legibus libertates condonabant , vel cum ea a sæcularibus Dominis in ipsos transfundebantur* (1). Dobbiam dire adunque, che da un sol fonte scaturiva e 'l dritto proibitivo de' forni, e de' mulini , e quello delle decime : e perciò , che tutti avean la stessa antichità , cioè l' immemorabile. E se queste , ed altre simili suggezioni derivavan dalla condizione de' Cittadini di S. Andrea , a che andar in cerca di concessione, e privilegio, o consuetudine, o prescrizione?

Ma volendo liberare i Cittadini di S. Andrea dalla spiacevole ricordanza della loro origine ; non dovran essi almeno aversi a male , che gli consideriamo in qualità di Angarj , e Perangarj , avendocene il Cardinal Alfonso Gesualdo lasciata una compitissima pruova in più articoli confermati dalle voci di moltissimi testimonj : *Item pone , come dal detto tempo di anni* 100. *& più , & da tanto tempo , che non ci è memoria di huomo in contrario , li predecessori Arcivescovi di Consa sono stati , come esso Illustrissimo Signor Cardinale sta in pacifica possessione &c. di comandare , & con-*

(1) *Thomass. ibid. n. 6.*

& constregner detti homini, et Cittadini. et habitanti di detta Terra di S.Andrea a portar le mole, scannole, colonne, et canali per uso del molino, et a conciar la presa dell' acqua, et far le palate, et ogni altra cosa necessaria tanto per uso, et reparatione del molino, come per reparatione del castello, et forno gratis, et senza salario alcuno, con far carcerare, et astringer con altri modi legitimi tutti quelli hanno ricusato de fare tali servizj etc. (1). Questo è il carattere, secondo i nostri Scrittori, degli Angarj, e Perangarj: *Dicitur autem Angarius ille, qui tenetur alicui præstare servitia personalia expensis Domini. Perangarius dicitur qui tenetur præstare servitia personalia suis expensis* (2). E sopra gli Angarj, e Perangarj non si negano ai Baroni questi dritti proibitivi, anche a sentimento del Capobianco, e del Novario, che tenner sempre le parti de' Vassalli contro a' Baroni. *Declara tamen Barones habere jus tacitè prohibendi Vassallis Angariis & Perangariis, ut nemo possit construere molendina, furnos, et tapetos, nisi ipsi* (3).

CAP.III.

(1) *F.* 227. *ad* 228. *a t. a. a.*

(2) *Afflict. sup. const. Regn. lib.* 2. *rubr.* 31. *n.* 3. *Capil. pract. quæst. sup. pragm.* 14. *de Baronib. C.* 89. *n.* 1. *Capyc. decis.* 168. *n.* 8. *etc.*

(3) *Novar. de gravam. Vassall. gravam.* 59. *n.* 2. *Capibl. d. c.* 89. *n.* 23.

C A P. III.

Della fida.

NEll' ultimo capo viene in disputa il dritto della fida, che ha l'Arcivescovo sopra tutto il territorio di S.Andrea. In questo capo tutto è agevole, tutto è piano: non avrem quì da interpetrar leggi, non da combattere autorità di Dottori, non da sciorre difficoltà; avvegnachè e la legge, e i Dottori, e la ragione siano a gara per noi. Tutto il territorio di S.Andrea è demaniale del feudo, e chi ha mai sopra i demaniali del feudo contesa la fida ai Baroni? (1) Nè possiam credere, che vogliasi mettere in dubbio di esser tale la natura di quel territorio, dopochè si è dimostrato, che non v'ha ivi un palmo di terreno, che non renda le decime al Barone; dopochè si è fatto vedere, che l' Università medesima mentrechè più ostinatamente perseguitava l' Arcivescovo Gesualdo non sol non gli contradisse queste decime dentro il distretto, ma s'impegnò anzi a provarle per varj mezzi. Egli è questo un chiaro, infallibile argomento

(1) *V. Afflict. in const. cum per partes Apuliae n. 8. Frecc. de subf. p. 2. auct. 46. n. 4. De Pont. cons. 97. v. 1. Capibl. de Baronib. sup. pragm. 11. n. 101. Rovit. cons. 30. tom. 2. &c.*

mento della qualità demaniale feudale dell' intero territorio di S. Andrea, del general dominio del Barone sopra il medesimo, e conseguentemente del dritto della fida, che qual' effetto del dominio gli spetta. E tal impressione, tal violenza fece quest' argomento fin nell' animo di Marino Freccia quell' acerrimo sostenitore della sentenza contraria a' Baroni circa la fida sopra i poderi proprj de' Cittadini, che non seppe egli negarla, postochè i poderi a decima, o altra maniera di contribuzione inverso de' Baroni fosser soggetti (1).

Ma senza impiegar più tempo in argomenti, ed autorità dove la bisogna nol richiede, basterà per ultimo di avvertire, che l' Università fra le massime contese, che sostenne coll' Arcivescovo Scipion Gesualdo non ebbe mai ardimento di molestarlo per questo capo. Era solo a' Cittadini d' oggigiorno riservata la gloria di quest'alta impresa. Alla lite seguì la convenzione col Cardinal Cesi, e quivi l' Università dopo di aver confessato espressamente, che il dritto della fida apparteneva al Barone, sel fece cedere, limitando inoltre un determinato piccol numero di animali, che al Barone dovea permettersi di tener ivi al pascolo = *Item detto Illustrissimo Signor Cardinale tanto per se, quanto per suoi successori in detto Arcivescovato, & Baronìa cede, & renonza adfatto a detta Università all' esazione di una gallina*

(1) *Frec. ibid. n.* 11.

na &c., *nec non allo pascolo de detto territorio de detta Terra*, & jus fidandi de detto pascolo, *che per l' avvenire detto Illustrissimo Signor Cardinale*, *& suoi successori in perpetuum non possano*, *nè debbiano quello affittare*, *nè vendere ad altri*, *reservando però ad esso Illustrissimo Sig. Cardinale*, *e successori pro tempore il poter pascere nel pascolo de detto territorio de detta Terra de S. Andrea conforme a li altri Cittadini per la somma*, *& quantità d' intutto de trenta bestie siano de qualsivoglia sorte se siano*; *con questo però*, *che non possi fare industria alcuna*: *ma detta gallina*, *paglia*, & pascolo, & jus fidandi *siano adfatto di detta Università*, *di quale possi disponere ad suo modo*, *& pascolandoci persona estranea*, *senza essere fidata da detta Università*, *& homini possa detta Università*, *& homini da quella esigere la pena*, *la quale sia de detta Università*, *& homini*, *e non altrimenti* (1). Tolta intanto di mezzo la convenzione, la quale fu nulla in sestessa, ed esecuzione non ebbe, ed oggi da amendue le parti vien rifiutata egualmente, qual sarà mai la ragione, onde la fida si debba al Barone interdire?

E Quì terminano i capi di gravezze dell'Università di S.Andrea. Or chi ha intese le di lei querele, i lamenti, chi le onte, le oppressioni, che cotanto ella deplora formata si avrà certamente nell'

(1) *F.480.& a t. a. a.*

nell'animo l'immagine di un infelice popolazione sotto pesantissimo giogo di servitù trambasciata, ed ansante. *Nihil est, quin male narrando possit depravarier*. Tutti gli aggravj, de' quali ella si duole si riducono in effetto ad alcuni dritti annessi al feudo, e per immemorabile tempo dal Barone esercitati: dritti non così nuovi, nè tanto inauditi, quanto vorrebbe darci a credere. La fida, il *jus* proibitivo de' forni, e de' mulini, le decime non son cose cotanto strane, che non sian per la maggior parte in uso pressochè in tutti i luoghi del Regno sottoposti ai Baroni. E se alcun' ombra potesser recare quelle decime fuori il territorio, rimarrebbe tosto dileguata in considerandosi qual dovizioso compenso ne abbia l'Università nella franchigia dalle imposte fiscali. O quante Università cambierebber con lei la loro sorte, ed accetterebbero assai lietamente un peso, che di così raro privilegio fosse cagione. Troppo ambiziosi adunque, e disordinati sono i desiderj dell'Università di S. Andrea, e troppo giusta, e ragionevole è la resistenza dell' Arcivescovo, che altro oggetto in fine non ha, se non di render tale a' Succesori la Chiesa di Consa, quale da' suoi Predecessori l'ha ricevuta.

Napoli a' 29. di Agosto 1782.

Niccola Doccilli.